

notizie

ANNO 2024 N. 01 del 14.01.2025

SPECIALE FINANZIARIA

LE NOVITÀ NELLA GESTIONE DEL PERSONALE PER IL 2025

NOVITA' FISCALI MANOVRA 2025 E RIFORMA

NOTIZIARIO SETTIMANALE

2024 duemilaventiquattro

**ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE
INDUSTRIE**

MANTOVA Via Ilaria Alpi, 4 – Tel. 0376.221823 – Fax
0376.221815
E-mail: info@api.mn.it
CREMONA Via G. Pedone, 20 – Tel. 0372.458640 – Fax
0372.38638
CREMA delegazione – Via A. Fino, 33 – Tel.
0373.85804

Registrato presso il Tribunale di Cremona al n. 149
del Registro Stampa
Direttore responsabile: **Paola Daina**
Stampato da API SERVIZI CREMONA S.r.l.
Cremona – Via G. Pedone, 20
Cremona – Via G. Pedone, 20

SOMMARIO N. 01/2024

SINDACALE

- PARLAMENTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO, UNIVERSITÀ E RICERCA
- GOVERNO: LE NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO DEL DECRETO MILLEPROROGHE
- PARLAMENTO: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL COLLEGATO LAVORO
- MIN.LAVORO: SETTORI E PROFESSIONI CARATTERIZZATI DA TASSO DI DISPARITÀ UOMO DONNA
- PARLAMENTO: PUBBLICATA LA LEGGE DI BILANCIO PER L'ANNO 2025 - NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

PRIVACY

- GARANTE PRIVACY: CERTIFICATI PER L'ASSENZA DAL LAVORO – NO AI DATI SULLA SALUTE

PREVIDENZIALE

- INPS: CONGUAGLIO DI FINE ANNO 2024 DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
- INAIL: AUTOLIQUIDAZIONE 2024/2025 – ISTRUZIONI OPERATIVE
- INPS: CERTIFICAZIONE PARITÀ DI GENERE 2024 – DOMANDA DI ESONERO CONTRIBUTIVO
- INPS: DETERMINAZIONE DEL SAGGIO DEGLI INTERESSI LEGALI DAL 1° GENNAIO 2025
- INPS: CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO – AGGIORNAMENTO TASSI PRIMO TRIMESTRE 2025

FISCALE

- AGENZIA ENTRATE: TABELLE DEI COSTI CHILOMETRICI DI ESERCIZIO AUTOVETTURE 2025
- PRESTITI E DISTACCHI DI PERSONALE: DAL 1° GENNAIO 2025 RILEVANTI AI FINI IVA
- FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA: OK ALLA PROROGA PER UN ALTRO TRIENNIO
- RICHIESTE DI RATEIZZAZIONE DEI DEBITI: LE NUOVE REGOLE DAL 1° GENNAIO 2025
- DEDUZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA: OK SOLO SE C'È INERENZA E CONGRUITÀ
- CREDITO D'IMPOSTA PUBBLICITÀ 2024: INVIO DICHIARAZIONI DAL 9 GENNAIO P.V.
- CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ATECO
- SPECIALE FINANZIARIO

SICUREZZA

- CASSAZIONE: COMMITTENTE DOMESTICO E RESPONSABILITÀ
- MIN.LAVORO: VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO – ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI
- MIN.LAVORO: IL "PIANO INTEGRATO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO"

ENERGIA

- ENEA: PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO ANNUALE SULL'EFFICIENZA ENERGETICA 2024
- ENERGY RELEASE 2.0, PROROGATO AL 14 FEBBRAIO 2025 IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
- ENERGIA: MASE, NASCONO PUNTI OPERATIVI NEI TERRITORI PER DIFFUSIONE CER

AMBIENTE

- SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI: CONSULENZA E ASSISTENZA SUL RENTRI

AUTOTRASPORTO

- TACHIGRAFO INTELLIGENTE: DUE MESI DI TOLLERANZA PER L'INSTALLAZIONE DI QUELLO DI SECONDA GENERAZIONE
- CIRCOLAZIONE DI PROVA: PROROGA DEI TERMINI AL 30 GIUGNO 2025
- ULTIME CIRCOLARI DEL MINISTERO DELL'INTERNO IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO
- RIFORMA DEL CODICE DELLA STRADA: PUNTI SALIENTI PER IL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO MERCI
- ACCISE: DAL 1° AL 31 GENNAIO 2025 SARÀ POSSIBILE PRESENTARE LE DOMANDE DI RIMBORSO RELATIVE AL 4° TRIMESTRE 2024
- CONTROLLI NEL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO: IL MIT INTRODUCE UN NUOVO MODELLO PER EFFETTUARE I CONTROLLI

EXPORT

- DICHIARAZIONI DOGANALI DI ESPORTAZIONE (EX BOLLETTE EXPORT): ULTIME NOVITÀ
- ACCORDO UE-MERCOSUR: PRIMO VIA LIBERA

- CIRCOLARI DI ADM ESPLICATIVE DELLE DISPOSIZIONI NAZIONALI CHE INTEGRANO IL CODICE DOGANALE
- INFORMAZIONI TARIFFARIE VINCOLANTI (ITV), NUOVA CIRCOLARE DI ADM
- EXPORT DI PELLI VERSO LA CINA: AGGIORNATI I CERTIFICATI SANITARI
- E-COMMERCE: NUOVI ACCORDI SIGLATI DA ICE PER LE AZIENDE ITALIANE
- ICE: PARTECIPAZIONE COLLETTIVA A SIAL CANADA 2025 PER LE IMPRESE ALIMENTARI
- ICE: PARTECIPAZIONE A GROCERY AND SPECIALTY FOOD WEST 2025 – VANCOUVER

AGEVOLAZIONI

- FONDO NUOVE COMPETENZE: MATERIALI INFORMATIVI A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE
- REGIONE LOMBARDIA – BANDO FORMARE PER ASSUMERE: PROROGA PRESENTAZIONE DOMANDE DI CONTRIBUTO
- REGIONE LOMBARDIA: DUE DELIBERE DI INTERESSE PER LE AZIENDE
- MIMIT: 500 MILIONI DI EURO PER AUTOMOTIVE E FILIERE PRODUTTIVE STRATEGICHE
- MIMIT: AL VIA DAL 5 FEBBRAIO LO SPORTELLO PER ACCEDERE AI MINI CONTRATTI DI SVILUPPO
- MIMIT: AL VIA DAL 5 FEBBRAIO LO SPORTELLO PER ACCEDERE AL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA TRANSIZIONE INDUSTRIALE
- MIMIT: URSO FIRMA DECRETO CHE STANZIA 320 MILIONI DI EURO PER L'AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

AFFARI GENERALI

- GOVERNO: AVVIATO L'ESAME DI UN DISEGNO DI LEGGE ANNUALE SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
- ISTAT: OCCUPATI E DISOCCUPATI – NOVEMBRE 2024

FORMAZIONE

- LA FORMAZIONE DI GENNAIO – FEBBRAIO 2025

VITA ASSOCIATIVA

- DAL 1° GENNAIO 2025 LA FILIERA PRODUTTIVA E COMMERCIALE HORECA HA IL SUO CODICE ATECO

Api Notizie	SINDACALE
n.01 del 14.01.2025	pagina 1

PARLAMENTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO, UNIVERSITÀ E RICERCA

Il Parlamento ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024, la Legge 20 dicembre 2024, n. 199, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Per quanto riguarda la materia lavoro, queste le principali novità contenute nel decreto legge:

- Misure di contrasto al lavoro sommerso,
- Modifiche alla Lista di conformità INL,
- Ammortizzatori in deroga per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore moda,
- Dal 1° gennaio 2026 verranno introdotti gli indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC), al fine di promuovere il rispetto degli obblighi in materia contributiva;

[Clicca QUI](#) per consultare il testo coordinato.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

GOVERNO: LE NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO DEL DECRETO MILLEPROROGHE

Il Consiglio dei ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024, il Decreto-legge n. 202 del 27 dicembre 2024, con disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

Tra le novità in materia di lavoro, spicca quella prevista per i contratti a tempo determinato (articolo 14, comma 3). In particolare, è stato prorogato al 31 dicembre 2025 l'utilizzo, da parte del datore di lavoro e del lavoratore, della causale basata sulle «esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva», qualora non vi siano causali individuate dalla contrattazione collettiva.

Ricordiamo che è obbligatorio indicare una causale all'avvio di un rapporto di lavoro a termine:

- in caso di stipula del primo contratto a tempo determinato o della somministrazione a termine superiore a 12 mesi;
- al superamento dei 12 mesi con contratti a tempo determinato e in somministrazione a termine.

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

PARLAMENTO: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL COLLEGATO LAVORO

Il Parlamento ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024, la Legge n. 203 del 13 dicembre 2024 (c.d. Collegato Lavoro), con disposizioni in materia di lavoro.

Di seguito si riportano le principali novità previste, integrate con le prime indicazioni fornite dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro tramite nota n. 9740 del 30 dicembre 2024, con la quale fornisce le prime indicazioni sui contenuti del cd. Collegato Lavoro (Legge n. 203/2024).

Sospensione della prestazione di cassa integrazione (art. 6)

Il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate.

Il lavoratore decade dal diritto al trattamento d'integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale Inps circa l'attività lavorativa effettuata.

Modifiche in materia di somministrazione di lavoro (art. 10)

Diventa strutturale la possibilità per l'utilizzatore di impiegare il medesimo lavoratore senza obbligo di assunzione, a patto che il lavoratore in questione abbia un contratto a tempo indeterminato con l'agenzia di somministrazione.

Vengono introdotte esenzioni dai limiti quantitativi previsti per la somministrazione di lavoratori a tempo determinato. In particolare, le seguenti categorie di lavoratori saranno escluse da tali limiti:

- Lavoratori con contratto a tempo indeterminato con l'agenzia di somministrazione: se il lavoratore somministrato è stato assunto con contratto a tempo indeterminato dall'agenzia di somministrazione, la sua missione non sarà soggetta ai limiti quantitativi.
- i lavoratori che sono disoccupati da almeno sei mesi, che percepiscono ammortizzatori sociali, e i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati (come definiti dal regolamento UE 651/2014) saranno esentati dai limiti quantitativi di utilizzo della somministrazione a tempo determinato.

Un'importante novità riguarda l'esenzione dall'applicazione delle causali per i contratti di somministrazione a tempo determinato che superano i 12 mesi. In particolare, vengono esclusi dall'obbligo di indicare una causale per i contratti oltre 12 mesi:

- I lavoratori disoccupati da più di sei mesi.
- I lavoratori che percepiscono ammortizzatori sociali.
- I lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, come definiti dal regolamento (UE) n. 651/2014 (es. over 50, under 24).

Norma di interpretazione autentica su attività stagionali (art. 11)

Sono da intendersi attività stagionali, oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525[1], le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori

produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria.

Durata del periodo di prova (art. 13)

Fatte salve disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla

data di inizio del rapporto di lavoro.

Nei rapporti a termine, invece, la durata del periodo di prova deve essere compreso tra:

- due e quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi;
- due e trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi.

Comunicazione obbligatorie lavoro agile (c.d. smart working) (art. 14)

L'attivazione del lavoro agile[2], così come la modifica della sua durata nonché la cessazione, andranno comunicati entro 5 giorni dall'evento.

Unico apprendistato duale (art. 18)

Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale nonché del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore è possibile la trasformazione del contratto, previo aggiornamento del piano formativo individuale, in:

- apprendistato professionalizzante, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali. In tale caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva;
- apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale, secondo la durata e le finalità definite dalla legge, nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l'accesso ai percorsi.

Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro (art. 19)

In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni:

- il datore di lavoro ne dà comunicazione all'ITL che può verificare la veridicità della comunicazione medesima;

- Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore.

Le predette disposizioni non si applicano se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.

Il predetto articolo disciplina sostanzialmente le ipotesi di "dimissioni di fatto" o "per fatti concludenti", rispetto alle quali non trova applicazione la disciplina delle c.d. dimissioni on-line. Conciliazioni in sede protetta (art. 20)

Viene riconosciuta la possibilità di effettuare le conciliazioni in sede protetta anche in modalità telematica. Occorrerà però apposito decreto ministeriale attuativo da adottare entro dodici mesi. Dilazione dei debiti contributivi (art. 23)

A decorrere dal 1° gennaio 2025, Inps e Inail possono consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge a essi dovuti, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di sessanta rate mensili, nei casi definiti con decreto interministeriale da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

[1] A titolo meramente esemplificativo:

- Raccolta e conservazione dei prodotti sottobosco (funghi, tartufi, fragole, lamponi, mirtilli, ecc.)
 - Produzione del vino comune (raccolta, trasporto, pigiatura dell'uva, torchiatura delle vinacce, cottura del mosto, travasamento del vino)
 - Taglio delle erbe palustri, diserbo dei canali, riordinamento scoline delle opere consortili di bonifica
 - Lavorazione delle carni suine
 - Fabbricazione e confezionamento di specialità dolciarie nei periodi precedenti le festività del Natale e della Pasqua
 - Montaggio, messa a punto e collaudo di esercizio di impianti per zuccherifici, per fabbriche di conserve alimentari e per attività limitate a campagne stagionali
 - Conduzione delle caldaie per il riscaldamento dei fabbricati.
- [2] Si ricorda che il datore di lavoro deve comunicare - in via telematica - al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di fine delle prestazioni di lavoro.

Fonte: Gazzetta Ufficiale – Ispettorato Nazionale del Lavoro – Confimi Industria BG

MIN.LAVORO: SETTORI E PROFESSIONI CARATTERIZZATI DA TASSO DI DISPARITÀ UOMO DONNA

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Decreto n. 3217 del 30 dicembre 2024 che individua, per l'anno 2025, sulla base dei dati Istat relativi alla media annua dell'anno più recente disponibile, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, per l'applicazione degli incentivi all'assunzione di cui all'articolo 4, commi 8-11, della Legge 92/2012.

I settori e le professioni individuati sono elencati rispettivamente negli Allegati 1 (tabella A) e 2 (tabella B) del Decreto stesso.

Fonte: Ministero del Lavoro

PARLAMENTO: PUBBLICATA LA LEGGE DI BILANCIO PER L'ANNO 2025 - NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

Il Parlamento ha pubblicato, nel Supplemento Ordinario n. 43, della Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, la Legge n. 207 del 30 dicembre 2024, contenente il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. Tale legge è entrata in vigore il 1° Gennaio 2025.

NOVITÀ IN MATERIA DI REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE

Aliquote Irpef (art. 1, co. 2)

La legge di bilancio 2025 rende strutturale la revisione delle aliquote IRPEF a tre scaglioni, di seguito riportate:

- 23% per i redditi fino a 28 mila euro;
- 35% per quelli superiori a 28 mila euro ma non superiori a 50 mila euro;
- 43% per i redditi oltre i 50 mila euro.

Indennità fiscale e detrazione aggiuntiva (art. 1, co. 4-9)

Viene da una parte introdotta un'indennità fiscale per i titolari di reddito complessivo fino a 20.000 euro e dall'altra viene prevista una detrazione aggiuntiva per i redditi più elevati. L'indennità, non concorrente alla formazione del reddito, verrà calcolata in percentuale sul reddito di lavoro dipendente, con percentuali decrescenti al crescere del reddito. L'indennità erogata al lavoratore verrà poi recuperata dal sostituto d'imposta in compensazione nel modello F24.

Nello specifico, la somma sarà pari:

- al 7,1% per i redditi da lavoro dipendente non superiori a 8.500 euro;
- al 5,3% per i redditi da lavoro dipendente compresi tra 8.500 e 15.000 euro;
- al 4,8% per i redditi da lavoro dipendente compresi tra 15.000 euro e 20.000 euro.

La detrazione aggiuntiva sarà invece pari:

- a 1.000 euro per redditi complessivi tra 20.000 e 32.000 euro;
- al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.

Detrazioni fiscali (art. 1, co. 10-11)

A partire dal 2025, sarà introdotto un tetto agli oneri detraibili, calcolato moltiplicando un importo base, decrescente all'aumentare del reddito, per un coefficiente determinato dalla composizione del nucleo familiare. Gli importi base saranno pari a 14.000 euro per i redditi tra 75.000 e 100.000 euro e a 8.000 euro per i redditi superiori a 100.000 euro. I coefficienti da moltiplicare per gli importi base variano a seconda della presenza di figli a carico:

- 0,50 se non sono presenti figli;
- 0,70 in presenza di un figlio;
- 0,85 in presenza di due figli;
- 1 in presenza di più di due figli o un di un figlio con disabilità.

Sono esclusi dalla revisione le spese sanitarie detraibili, gli oneri relativi a prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024 e le spese per il recupero edilizio e la riqualificazione energetica. Infine, sono esclusi dall'applicazione delle detrazioni per familiari a carico i contribuenti non cittadini italiani o di uno Stato UE o aderente all'accordo sullo spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all'estero.

Subiranno alcune modifiche anche le detrazioni per carichi di famiglia. La detrazione di 950 euro per figli di 21 anni o più si applicherà fino al limite di età di 30 anni, fatte salve le ipotesi di figli disabili. La detrazione di 750 euro per altri familiari conviventi verrà invece estesa anche agli ascendenti conviventi con il contribuente.

WELFARE, PREMI E TRASFERTE

Fringe benefit (art. 1, co. 390-391)

Viene confermato l'aumento della soglia di esenzione fiscale per i fringe benefit a:

- 2.000 euro a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. Si intendono Figli fiscalmente a carico sono i figli con età non superiore a 24 anni titolari di un reddito complessivo annuo non eccedente i 4.000 euro e i figli di età superiore a 24 anni titolari di un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro;

- euro a favore degli altri lavoratori dipendenti.

Si ricorda che non concorrono alla formazione del reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati e le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale. La presente misura viene confermata per le annualità 2025, 2026 e 2027.

Rimborso del canone di locazione qualora i lavoratori cambino la residenza (art. 1, co. 386-389)
Per i nuovi assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 con reddito da lavoro dipendente fino a 35.000 euro nell'anno precedente la data di assunzione, che accettano di trasferire la residenza in un comune di lavoro situato ad oltre 100 chilometri di distanza dal precedente comune di residenza (circostanza attestata dal rilascio da parte del lavoratore di un'autodichiarazione sostitutiva, nella quale va indicato il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione), si prevede che le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui per i primi due anni dalla data di assunzione. Si precisa che le somme erogate dal datore di lavoro saranno imponibili ai fini contributivi e rileveranno ai fini della determinazione dell'ISEE e si computeranno ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali

Programmi di screening e prevenzione malattie cardiovascolari e oncologiche per i lavoratori (art. 1, co. 392-394)

Viene istituito un fondo nello stato di previsione del MLPS con una dotazione pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2026, per incentivare i programmi di screening e prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche da parte dei datori di lavoro, ivi incluse le relative campagne di formazione e informazione, nonché la dotazione da parte delle imprese di defibrillatori semiautomatici e automatici (DEA).

Auto ad uso promiscuo (art. 1, co. 48)

Viene stabilito un passaggio da un sistema basato sulle emissioni di CO2 a un sistema basato sulla tipologia di alimentazione per i soli veicoli assegnati dall'anno 2025.
Rimane immutato il valore assunto dalle tabelle ACI determinato su una percorrenza convenzionale di 15.000 km, al quale andranno applicate le seguenti percentuali:

- 10% nelle ipotesi di veicoli a trazione esclusivamente elettrica;
- 20% nelle ipotesi di veicoli ibridi plug-in;
- 50% nelle ipotesi di veicoli ad alimentazione tradizionale termico o ibrido non plug-in.

Tale nuovo sistema riguarda le auto concesse con contratti stipulati a decorrere dal 2025. Pertanto, verosimilmente per le auto concesse entro il 31.12.2024 continuerà ad applicarsi il vecchio regime. Detassazione premi di produttività (art. 1, co. 385)

Fino al 2027, viene confermata l'imposta del 5% sui premi di produttività alle seguenti condizioni:

- l'erogazione del premio dev'essere prevista dal contratto aziendale o territoriale;
- il valore dei premi non deve eccedere i 3.000 euro lordi;
- il reddito da lavoro dipendente nel corso dell'anno 2024 non deve essere superiore a 80.000 euro.

Tracciamento spese trasferta (art. 1, co. 81)

Viene specificato che i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge n. 21 del 1992 (servizio di

taxi e servizio di noleggio con conducente), non concorrono a formare il reddito se le predette spese sono effettuate con metodi tracciabili, cioè con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Lo stesso vale nel caso di lavoro autonomo.

Si richiede la tracciabilità delle spese anche nel caso di spese di rappresentanza.

INCENTIVI OCCUPAZIONALI

Maxi deduzione assunzioni a tempo indeterminato (art. 1, co. 399)

È prorogata per il periodo d'imposta dopo quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi, la maggiorazione del costo del personale ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni a seguito delle quali si registri un incremento occupazionale medio-percentuale.

MISURE PER LA FAMIGLIA

Congedo parentale (art. 1, co. 217)

Si stabilisce l'incremento di un'ulteriore mensilità, per un totale di 3 mesi indennizzati all'80%, a favore dei soli lavoratori che terminano la fruizione del congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2024.

Esonero contributivo mamme lavoratrici (art. 1, co. 219)

Viene prorogato in misura ridotta l'esonero contributivo in favore delle lavoratrici madri con almeno due figli, con l'estensione anche alle lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno dei seguenti redditi: reddito da lavoro autonomo, redditi d'impresa in contabilità ordinaria o semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfettario.

La fruizione di tale misura è riservata:

- alle lavoratrici madri con almeno 2 figli e fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo;
- dal 2027 alle madri con 3 o più figli e fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo;

Per gli anni 2025-2026 l'esonero non spetta per le lavoratrici che già beneficiano dello sgravio contributivo previsto dalla legge di Bilancio 2024. Inoltre, viene introdotta una soglia di reddito a fini della fruizione, che non deve essere superiore all'importo di 40.000 euro annui.

Viene in ogni caso demandata ad un successivo decreto del Ministero del lavoro, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità di attuazione, in particolar modo la misura dell'esonero e le modalità di riconoscimento dello stesso.

MISURE IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE

Nuovo requisito per la NASPI (art. 1, co. 171)

A partire dal 1° gennaio 2025, se il lavoratore si dimette volontariamente da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e nell'arco dei 12 mesi successivi viene assunto da un nuovo datore di lavoro e da questi licenziato, il lavoratore stesso deve poter vantare almeno 13 settimane di contribuzione relativamente all'ultimo rapporto di lavoro.

Incentivo al posticipo del pensionamento (art. 1, co. 161)

<i>Api Notizie</i>	
<i>n.01 del 14.01.2025</i>	<i>pagina 8</i>

Viene confermato l'incentivo al posticipo del pensionamento di cui all'articolo 1 comma 286 della legge di bilancio 2023 con due novità:

- oltre ai soggetti che hanno maturato i requisiti per accedere a Quota 103 vengono ricompresi anche coloro che maturano entro il 31 dicembre 2025 i requisiti di 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne;
- si prevede l'esclusione dall'imponibile fiscale della somma corrispondente alla quota di contribuzione del lavoratore che viene corrisposta al lavoratore stesso.

Flessibilità in uscita (art. 1, co. 173-175)

Sono prorogate le seguenti misure:

- l'Opzione donna ovvero il trattamento pensionistico anticipato per le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2024, abbiano raggiunto un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di 61 (ridotta a 60 per le madri di un solo figlio e a 59 per quelle con due o più figli) e si trovino in specifiche condizioni previste dalla legge (i.e. siano caregiver, invalide, licenziate o dipendenti di imprese in crisi);
- la cd. Quota 103 ovvero l'accesso alla pensione anticipata da parte dei lavoratori che, entro il 31 dicembre 2025, raggiungano 62 anni di età e 41 anni di contributi;
- l'Ape sociale ovvero l'indennità riconosciuta – fino al conseguimento dei requisiti pensionistici di vecchiaia – ai soggetti che, nel 2025, abbiano compiuto 63 anni e 5 mesi e si trovino in specifiche condizioni previste dalla legge (i.e. siano caregiver, invalidi, disoccupati o svolgano lavori usuranti).

Fonte: Gazzetta Ufficiale – Confimi Industria BG

Per ulteriori approfondimenti vi segnaliamo l'incontro "**LE NOVITÀ NELLA GESTIONE DEL PERSONALE PER IL 2025**" programmato per Martedì 21 gennaio 2025.

Per maggiori informazioni e iscrivervi [**CLICCARE QUI**](#)

<i>Api Notizie</i>	<i>PRIVACY</i>
<i>n.01 del 14.01.2025</i>	<i>pagina 9</i>

GARANTE PRIVACY: CERTIFICATI PER L'ASSENZA DAL LAVORO – NO AI DATI SULLA SALUTE

Il Garante per la protezione dei dati personali, nella Newsletter n. 530 del 23 dicembre 2024, chiarisce che le certificazioni che attestano la presenza in Ospedale, per giustificare un'assenza dal lavoro o l'impossibilità di partecipare ad un concorso, non devono riportare le indicazioni della struttura presso la quale è stata erogata la prestazione sanitaria, il timbro con la specializzazione del medico, o informazioni che possano far risalire allo stato di salute. È quanto ha ribadito il Garante, con il [Provvedimento del 26 settembre 2024](#), sanzionando per 17mila euro un'Azienda Sanitaria Territoriale.

L'Autorità è intervenuta a seguito del reclamo di una paziente che aveva chiesto alla struttura sanitaria un certificato per assenza dal lavoro.

Il certificato rilasciato riportava l'indicazione del reparto che aveva erogato la prestazione sanitaria, violando gli obblighi in materia di sicurezza e il principio di minimizzazione dei dati personali. I dati trattati, infatti, devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

Inoltre l'Autorità ha accertato la violazione del principio di privacy by design in quanto l'Azienda, titolare del trattamento, ha omesso di mettere in atto, fin dalla progettazione, misure tecniche ed organizzative adeguate, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati e a tutelare i diritti degli interessati.

Fonte: Garante per la protezione dei dati personali

Api Notizie	PREVIDENZIALE
<i>n.01 del 14.01.2025</i>	<i>pagina 10</i>

INPS: CONGUAGLIO DI FINE ANNO 2024 DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

L'INPS, con la [circolare n. 108 del 23 dicembre 2024](#), fornisce chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio di fine anno 2024 per i datori di lavoro privati non agricoli che utilizzano la dichiarazione contributiva UniEmens nonché per i datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica che utilizzano il flusso UniEmens ListaPosPA.

In particolare, vengono illustrate le modalità di rendicontazione delle seguenti fattispecie:

- elementi variabili della retribuzione, ai sensi del decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 7 ottobre 1993 (di seguito, D.M. 7.10.1993);
- massimale contributivo e pensionabile, di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- contributo aggiuntivo IVS 1%, di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438;
- conguagli sui contributi versati sui compensi per ferie a seguito della fruizione delle stesse;
- *fringe benefits* esenti non superiori al limite di 1.000 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti ed elevato a 2000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e dell'articolo 51, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, anche TUIR);
- mance elargite ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- auto aziendali a uso promiscuo;
- prestiti ai dipendenti;
- conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
- rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
- gestione delle operazioni societarie.

Fonte: INPS

INAIL: AUTOLIQUIDAZIONE 2024/2025 – ISTRUZIONI OPERATIVE

L'Inail ha pubblicato l'[Istruzione operativa del 24 dicembre 2024](#), con la quale fornisce le istruzioni operative relative all'autoliquidazione 2024/2025 con particolare riferimento alle riduzioni contributive e si riepilogano le scadenze e le modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro.

Fonte: INAIL

INPS: CERTIFICAZIONE PARITÀ DI GENERE 2024 – DOMANDA DI ESONERO CONTRIBUTIVO

L'INPS, con il [messaggio n. 4479 del 30 dicembre 2024](#), comunica di aver avviato la campagna di acquisizione delle domande di esonero contributivo per i datori di lavoro privati che abbiano conseguito la "Certificazione della parità di genere" di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, entro il 31 dicembre 2024. In particolare, l'articolo 5 della legge 5 novembre

2021, n. 162, prevede un esonero dal versamento dell'1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della suddetta certificazione.

L'Istituto ha reso noto che i datori di lavoro privati, che abbiano conseguito la "Certificazione della parità di genere" entro il termine del 31 dicembre 2024, possono presentare all'INPS, fino al 30 aprile 2025, attraverso lo specifico modulo di istanza online "SGRAVIO PAR_GEN, le richieste di riconoscimento dell'agevolazione.

Con specifico riferimento all'elaborazione delle istanze, si rappresenta che le domande volte al riconoscimento dell'esonero in trattazione rimarranno nello stato "trasmessa" fino alla data di elaborazione massiva, che verrà effettuata solo successivamente alla scadenza del periodo volto all'acquisizione delle istanze (30 aprile 2025).

Ai fini di una corretta gestione delle richieste di esonero, si chiarisce, infine, che i datori di lavoro privati che abbiano già ricevuto l'accoglimento della domanda di esonero, nelle precedenti campagne di acquisizione delle richieste, non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell'accoglimento della stessa, l'esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione.

Fonte: INPS

Per ulteriori approfondimenti vi segnaliamo il primo incontro GRATUITO delle pillole del mercoledì dedicato alla parità di genere e programmato per Mercoledì 29 gennaio 2025.

Per maggiori informazioni e iscrivervi [CLICCARE QUI](#)

INPS: DETERMINAZIONE DEL SAGGIO DEGLI INTERESSI LEGALI DAL 1° GENNAIO 2025

L'INPS, con la [circolare n. 1 del 3 gennaio 2025](#), comunica che, in base al [decreto 10 dicembre 2024](#) del Ministero dell'Economia, è variato al 2% in ragione d'anno del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2025. In considerazione di ciò, l'Istituto evidenzia i riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Inoltre, il decreto di variazione del saggio di interesse legale produce effetti anche con riferimento agli interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali.

Fonte: INPS

INPS: CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO – AGGIORNAMENTO TASSI PRIMO TRIMESTRE 2025

L'INPS, con il [messaggio n. 4495 del 31 dicembre 2024](#), comunica l'aggiornamento tassi per il primo trimestre 2025, relativamente alla cessione del quinto dello stipendio.

Per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, il valore dei tassi da applicarsi nel suddetto periodo 1° gennaio 2025 – 31 marzo 2025 è il seguente:

Classe d'importo in euro	Tassi medi	Tassi soglia usura
Fino a 15.000 euro	13,19	20,4875
Oltre 15.000 euro	9,20	15,5000

Fonte: INPS

Api Notizie	FISCALE
<i>n.01 del 14.01.2025</i>	<i>pagina 13</i>

AGENZIA ENTRATE: TABELLE DEI COSTI CHILOMETRICI DI ESERCIZIO AUTOVETTURE 2025

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, nel Supplemento Ordinario n. 42 della Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2024, le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli ([clicca QUI](#)) elaborate dall'ACI.

Fonte: Agenzia Entrate

PRESTITI E DISTACCHI DI PERSONALE: DAL 1° GENNAIO 2025 RILEVANTI AI FINI IVA

In linea con l'orientamento della giurisprudenza comunitaria, i contratti stipulati o rinnovati sono soggetti all'imposta se c'è un nesso diretto tra il servizio prestato e le somme ricevute

Dal 1° gennaio 2025 cambiano le regole Iva per i prestiti e i distacchi di personale. La legge di conversione del decreto "Salva infrazioni" (DL n. 131/2024) con l'articolo 16-ter ha di fatto abrogato la disposizione sull'irrilevanza impositiva dei trasferimenti temporanei secondo cui *"non sono da intendere rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo"* (articolo 8, comma 35, legge n. 67/1988). A partire dal nuovo anno, quindi, i contratti che regolano il prestito e il distacco di dipendenti tra aziende saranno soggetti a Iva.

L'abrogazione della disposizione vale per i distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025 mentre non ha rilevanza per i periodi anteriori per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi, come specificato dalla sentenza della Corte di giustizia dell'11 marzo 2020 (causa C-94/2019), o dal citato articolo 8, comma 35, legge n. 67/1988.

La disciplina attuale, valida fino al 31 dicembre 2024, prevede l'irrilevanza ai fini Iva delle somme percepite per i prestiti e i distacchi di personale a condizione che siano commisurate al solo rimborso del relativo costo. Se invece è previsto un corrispettivo superiore a tale costo è prevista l'applicazione dell'imposta.

Con il DL "Salva infrazioni" l'Italia si adegua all'orientamento della Corte di Giustizia Ue, ribadito con la sentenza San Domenico Vetraria (causa C94-19 dell'11 marzo 2020), abrogando la norma che prevedeva l'irrilevanza impositiva dell'addebito del puro costo nel caso di distacchi del personale. Ora le imprese dovranno considerare l'Iva anche nei casi di distacco al mero costo.

La domanda di pronuncia pregiudiziale era stata presentata nell'ambito di una controversia tra la San Domenico Vetraria Spa e l'Agenzia delle entrate in merito alle detrazioni, effettuate dalla società per l'esercizio fiscale 2005, dell'Iva pagata sugli importi rimborsati a una sua controllante per il distacco di un dirigente.

Per il diritto italiano (articolo 30 del Dlgs n. 276/2003) il distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. Il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo del dipendente. Per quanto

riguarda il trattamento tributario la Finanziaria 1988 ha disposto che *"Non sono da intendere rilevanti ai fini dell'[IVA] i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo"*.

La citata sentenza Ue ha chiarito, invece, che il distacco di personale costituisce sempre una prestazione di servizi soggetta ad Iva, indipendentemente dall'importo del rimborso.

Di conseguenza i giudici comunitari hanno stabilito che l'articolo 2, punto 1, della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che esso osta a una legislazione nazionale che non ritiene rilevanti ai fini Iva i prestiti o i distacchi di personale di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall'altro, si condizionino reciprocamente.

In tale ambito si colloca la modifica effettuata dalla legge di conversione del decreto "Salva infrazioni", intervenuta per allineare la normativa interna alle disposizioni comunitarie. I riflessi per le imprese che si avvalgono dei distacchi di personale riguarderanno l'obbligo di fatturazione, la determinazione della base imponibile e il diritto alla detrazione dell'Iva assolta per l'impresa che utilizza i dipendenti.

Fonte: Agenzia delle Entrate

FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA: OK ALLA PROROGA PER UN ALTRO TRIENNIO

Pubblicata nella Gazzetta ufficiale Ue la decisione del Consiglio del 10 dicembre 2024, che autorizza l'Italia a utilizzare il sistema di fatturazione elettronica fino al 2027

L'Italia potrà continuare ad applicare l'obbligo di fatturazione elettronica fino al 31 dicembre 2027. La proroga è ufficialmente arrivata con la pubblicazione nella Gazzetta Ue (Serie L del 19 dicembre 2024) della Decisione di esecuzione (Ue) 2024/3150 del Consiglio del 10 dicembre 2024.

La misura, in deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/Ce, è stata riconosciuta inizialmente fino al 31 dicembre 2021 per tutti i soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano, fatta eccezione per quelli che beneficiano della franchigia per le piccole imprese di cui all'articolo 282 della citata direttiva (decisione di esecuzione Ue 2018/593 del Consiglio).

Successivamente è stata estesa fino al 31 dicembre 2024, includendo anche i soggetti passivi che beneficiano di tale franchigia (decisione di esecuzione Ue 2021/2251 del Consiglio).

L'Italia, nel 2024, aveva chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare il sistema di fatturazione elettronica obbligatoria, considerato che la misura speciale, con il sistema di interscambio gestito dall'Agenzia in cui confluiscono tutte le fatture, aveva raggiunto sia gli obiettivi di contrasto alla frode e all'evasione sia quelli della semplificazione dell'obbligo tributario e dell'efficienza della riscossione.

La Decisione del Consiglio Ue oltre a confermare la proroga della misura sulla fatturazione per un altro triennio, precisa che l'eventuale estensione dell'autorizzazione deve essere presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2027 insieme alla necessaria relazione che consente all'Ue di effettuare le valutazioni sull'efficacia della misura nazionale sul piano fiscale.

La stessa decisione chiarisce, infine, che un eventuale sistema generale sulla fatturazione elettronica stabilito dal Consiglio nell'ambito delle sue funzioni fa cessare gli effetti di tale proroga. Nel dettaglio *"nel caso in cui il Consiglio, deliberando a norma dell'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o a norma di qualsiasi altra disposizione pertinente di tale*

trattato, adotti un sistema generale relativo alla fatturazione elettronica, la presente decisione cessa di applicarsi il giorno dell'entrata in vigore di tale sistema generale".

Fonte: Agenzia delle Entrate

RICHIESTE DI RATEIZZAZIONE DEI DEBITI: LE NUOVE REGOLE DAL 1° GENNAIO 2025

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto con i parametri per valutare la temporanea situazione di difficoltà dei contribuenti che apre le porte a piani di pagamento più flessibili

A partire dal nuovo anno e fino a tutto il 2026, la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo entro i 120mila euro può arrivare fino a 84 rate mensili per i contribuenti che dichiarano, con una semplice richiesta, di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Il [decreto](#) del vice ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, a completamento della disciplina, definisce i parametri per la temporanea situazione di obiettiva difficoltà e le relative modalità di documentazione, necessarie per beneficiare di piani di rateazione più favorevoli.

Si ricorda che la nuova disciplina sulla dilazione dei pagamenti, prevista dalla riforma sulla riscossione (Dlgs n. 110/2024), ha modificato le condizioni di accesso ai piani di rateizzazione e previsto un maggior numero di rate concedibili da Agenzia delle entrate-Riscossione. I contribuenti devono presentare richiesta di rateizzazione in base alla soglia di debito e alla situazione economica dichiarata o documentata. Le rate sono ampliate fino a un massimo di 96 per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028 e fino a 108 per le richieste presentate dal 1° gennaio 2029.

Se invece, per la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo che non superino i 120mila euro, il contribuente documenta la situazione di difficoltà economica può accedere a un piano più favorevole. In pratica l'Agenzia delle entrate-Riscossione, dopo aver valutato le richieste in base ai criteri definiti dal decreto del 27 dicembre 2024, può concedere:

- da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026
- da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028
- da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Per le somme iscritte a ruolo della singola istanza di rateizzazione di importo superiore a 120 mila euro, su richiesta del contribuente e sulla base della documentazione presentata a corredo per la valutazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento, fino a un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta.

La documentazione da presentare a corredo dell'istanza di rateizzazione, in relazione alla tipologia del soggetto richiedente, è riportata negli appositi modelli di istanza.

Per valutare l'effettiva esistenza della difficoltà economica e assegnare il numero massimo di rate concedibili la Riscossione tiene conto di alcuni indici definiti e allegati al citato decreto del 27 dicembre 2024 (Isee per le persone fisiche, indice Alfa per le persone giuridiche e indice Beta per i condomini).

Le pubbliche amministrazioni dovranno corredare la richiesta di rateazione di una dichiarazione del legale rappresentante che attesti la carenza della liquidità necessaria a effettuare il pagamento in unica soluzione.

Il decreto del 27 dicembre 2024 inoltre ha previsto che in caso di calamità naturali o altri eventi che abbiano reso inagibile l'abitazione di residenza o la sede dell'impresa, la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è considerata in ogni caso sussistente, a patto che sia presentata la certificazione di inagibilità totale dell'immobile.

Sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione sono disponibili i modelli per richiedere la dilazione del debito affidato all'agente della riscossione e l'applicativo che consente di simulare, nelle situazioni di effettiva difficoltà economica, il numero massimo di rate concedibili.

Fonte: Agenzia delle Entrate

DEDUZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA: OK SOLO SE C'È INERENZA E CONGRUITÀ

Legittimo l'accertamento se non risulta alcuna correlazione tra il costo e lo svolgimento di attività promozionali dell'impresa, oppure con ricorrenze relative alla vita aziendale

Le spese di rappresentanza possono essere dedotte dal reddito d'impresa solo se il contribuente fornisce la prova relativa all'inerenza ed alla congruità della spesa rispetto all'attività svolta dalla propria azienda.

Così si è espressa la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 28724 del 7 novembre 2024 ([clicca QUI](#)).

Fonte: Agenzia delle Entrate

CREDITO D'IMPOSTA PUBBLICITÀ 2024: INVIO DICHIARAZIONI DAL 9 GENNAIO P.V.

La comunicazione per confermare gli investimenti incrementali sostenuti lo scorso anno va trasmessa attraverso l'area riservata sul sito dell'Agenzia delle entrate entro lunedì 10 febbraio

Dal 9 gennaio è possibile presentare la dichiarazione sostitutiva per confermare gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati nel 2024 ai fini del riconoscimento del credito d'imposta (articolo 57-*bis* del DL n. 50/2017). L'invio va effettuato attraverso l'area riservata sul sito dell'Agenzia delle entrate entro lunedì 10 febbraio, come previsto dal [provvedimento](#) del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 20 dicembre 2024. Una volta effettuato l'accesso, l'apposito canale è disponibile nella sezione "Servizi per", alla voce "Comunicare".

L'agevolazione è destinata alle imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali e consiste in un credito d'imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche *online*.

Dal 2023, per beneficiarne, è necessario che l'ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell'1% l'importo degli analoghi investimenti effettuati nell'anno

precedente.

L'agevolazione è concessa nel limite massimo dello stanziamento annualmente previsto e nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti "*de minimis*".

L'invio della dichiarazione sostitutiva conclude l'*iter* preliminare a carico dei richiedenti. Per beneficiare dell'agevolazione fiscale, infatti, i soggetti interessati devono preliminarmente presentare, dal 1° al 31 marzo dell'anno per il quale si chiede l'agevolazione, la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", con i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato.

Successivamente, dal 9 gennaio al 9 febbraio dell'anno successivo, devono presentare la "**Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati**", con cui attestano che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti previsti dalla norma. Quest'anno, quindi per gli investimenti sostenuti nel 2024, il termine per la dichiarazione sostitutiva è stato spostato al 10 febbraio 2025, dal momento che il 9 febbraio cade di domenica.

L'elenco dei beneficiari sarà pubblicato sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, presentando il modello di pagamento F24 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate e indicando il codice tributo "6900".

Maggiori informazioni sono disponibili sul [sito](#) del dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri, dove è possibile anche consultare il [modello](#) e le relative [istruzioni](#).

Fonte: Agenzia delle Entrate

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ATECO

L'ATECO è la classificazione delle attività economiche adottata dall'Istat per finalità statistiche cioè per la produzione e la diffusione di dati statistici ufficiali. La gestione della classificazione è affidata all'Istat nelle diverse fasi di aggiornamento alle quali è sottoposta sia a livello nazionale che internazionale. A livello nazionale, la classificazione è utilizzata anche per altre finalità di natura amministrativa (ad esempio fiscali).

Dal 1 gennaio 2025 la classificazione in vigore è [ATECO 2025](#) e sarà adottata operativamente a partire dal 1 aprile 2025.

Al fine di supportare gli utilizzatori dell'ATECO, l'Istat rende disponibili gli strumenti per navigare all'interno della classificazione, ricercare o individuare il codice ATECO di un'attività economica attraverso la descrizione della stessa. Il codice ottenuto non ha valore legale ma può essere utilizzato in sede di registrazione di una partita IVA presso le Amministrazioni di riferimento (ad esempio, Registro delle Imprese delle Camere di Commercio e Anagrafe Tributaria dell'Agenzia delle Entrate).

Tali strumenti fanno riferimento alla classificazione **ATECO 2007 aggiornamento 2022** e saranno aggiornati contestualmente all'adozione operativa della nuova classificazione ATECO 2025.

Api Notizie	
<i>n.01 del 14.01.2025</i>	<i>pagina 18</i>

Ulteriore documentazione è disponibile nella sezione [Documentazione tecnica e classificazioni](#).

È inoltre attiva la casella di posta elettronica atecoinfo@istat.it dedicata alla classificazione ATECO per richieste di chiarimento da parte di tutti i suoi utilizzatori ([leggi la notizia](#)).

SPECIALE FINANZIARIO

In un contesto economico in continua evoluzione, l'Associazione fornisce un focus per comprendere le misure fiscali, gli incentivi per imprese e famiglie, e le strategie di sviluppo sostenibile è fondamentale per cogliere le opportunità e affrontare le sfide future.

Attraverso approfondimenti, analisi di esperti e dati aggiornati, questo speciale offre una panoramica sugli interventi economici previsti, con particolare attenzione agli impatti concreti sul tessuto produttivo e sociale del Paese.

Nella Gazzetta Ufficiale 30.12.2024, n. 304 - S.O. 42 sono state pubblicate le "Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'Acì", in vigore dal 1.01.2025.

[Clicca qui](#) per scaricare la circolare speciale.

Segnaliamo un corso relativo alla materia:

TUTTO FRINGE BENEFITS NOVITÀ, ASPETTI FISCALI E RETRIBUTIVI

Che si terrà mercoledì 05 febbraio alle 09:00 in diretta streaming.

[Scarica la locandina.](#)

[Iscriviti qui.](#)

Legge di Bilancio 2025

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31.12.2024, n. 305, Serie generale, la [L. 30.12.2024 n. 207](#), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027", in vigore dal 1.01.2025.

[Clicca qui](#) per scaricare la circolare speciale.

Segnaliamo due corsi relativi alla materia:

LE NOVITÀ NELLA GESTIONE DEL PERSONALE PER IL 2025

Che si terrà martedì 21 gennaio alle 14:30 presso Apindustria Mantova

[Scarica la locandina.](#)

[Iscriviti qui.](#)

NOVITA' FISCALI MANOVRA 2025 E RIFORMA

Che si terrà venerdì 31 gennaio alle 09:00 in diretta streaming.

<i>Api Notizie</i>	
<i>n.01 del 14.01.2025</i>	<i>pagina 19</i>

[Scarica la locandina.](#)

[Iscriviti qui.](#)

Api Notizie	SICUREZZA
<i>n.01 del 14.01.2025</i>	<i>pagina 20</i>

CASSAZIONE: COMMITTENTE DOMESTICO E RESPONSABILITÀ

Con sentenza n. **40689** del **6 novembre 2024**, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che in caso di infortunio mortale in lavori affidati in appalto, risponde di omicidio colposo il committente privato che abbia omissso il controllo sulle qualità tecniche dell'impresa affidataria prescelta per la regolare esecuzione dei lavori affidatigli.

Fonte: Corte di Cassazione

MIN.LAVORO: VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO – ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il [Decreto direttoriale n. 161 del 27 dicembre 2024](#), ha adottato il **58° elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro**, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Fonte: Ministero del Lavoro

MIN.LAVORO: IL "PIANO INTEGRATO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO"

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il [Decreto n. 195 del 17 dicembre 2024](#), ha approvato il "Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro" ([clicca QUI](#)). Questo nuovo strumento, immediatamente attivo, segna un cambio di paradigma: non più la sicurezza come semplice obbligo normativo, ma come valore fondante in ogni contesto, dalla vita quotidiana, allo studio e al lavoro.

Al suo interno sono previste azioni e interventi in diversi ambiti che vedono il coinvolgimento, oltre che del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in un ruolo di coordinamento, anche dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INAIL e, per quanto attiene alle campagne informative, dell'INPS.

L'**obiettivo del Piano** consiste nell'affrontare, con rinnovato slancio e con un inedito approccio sinergico tra le amministrazioni interessate, il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, imprimendo un decisivo cambio di passo attraverso misure di immediata applicazione ed attività mirate per specifiche aree di intervento, al fine di contrastare il fenomeno infortunistico e delle malattie professionali.

Nello specifico, si punta a sensibilizzare e formare giovani e lavoratori, **sostenere le imprese e rafforzare le tutele**, contribuendo concretamente anche alla lotta al lavoro nero, irregolare e al caporalato. Grazie a controlli mirati e coordinati, questo approccio integrato vuole ridurre il rischio di infortuni e malattie professionali, migliorando la qualità e la sicurezza dell'ambiente lavorativo.

L'attuazione del Piano si articolerà attraverso **cinque aree strategiche**:

- Iniziative di prevenzione e promozione
- Campagne informative
- Programmi dedicati ai giovani

- Campagne straordinarie di vigilanza
- Interscambio di banche dati per la vigilanza

Operativo dal primo gennaio al 31 dicembre 2025, il Piano potrà essere aggiornato per rispondere a nuove esigenze, **grazie a un sistema di monitoraggio** costante delle attività e di verifica dei risultati.

RISULTATI ATTESI E IMPATTI POSITIVI

L'approccio integrato introdotto con questo nuovo Piano non si limita a intervenire su singoli aspetti, ma mira a creare un vero e proprio ecosistema di sicurezza in cui tutte le parti coinvolte – istituzioni, imprese, lavoratori, scuole e comunità – siano parte attiva nel processo di prevenzione. Ci si attende che tale sinergia, unita all'immediata applicazione delle misure, possa portare a:

- **Riduzione significativa di infortuni e malattie professionali:** attraverso controlli più efficaci, formazione mirata e una diffusione capillare della cultura della prevenzione, il Piano mira a un deciso calo degli eventi dannosi, con impatti diretti sull'incolumità e sulla qualità della vita dei lavoratori.
- **Maggiore competitività e stabilità delle imprese:** investire in sicurezza non solo previene incidenti, ma rafforza l'immagine aziendale, riduce i costi legati all'assenteismo e migliora la produttività. Ciò rende le imprese più solide e attrattive, a beneficio dell'intero sistema economico.
- **Aumento della consapevolezza tra le nuove generazioni:** attraverso iniziative rivolte ai giovani, comprese quelle nelle scuole e nei percorsi formativi, il Piano punta a radicare fin dall'età scolare il valore del rispetto delle norme di sicurezza, creando così futuri lavoratori e datori di lavoro più responsabili.
- **Più efficacia della vigilanza e contrasto alle irregolarità:** l'interscambio di dati tra gli enti coinvolti consentirà di identificare con maggiore rapidità i contesti a rischio, ottimizzando l'azione ispettiva e garantendo maggiore legalità e trasparenza nei settori produttivi.

Fonte: Ministero del Lavoro

ENEA: PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO ANNUALE SULL'EFFICIENZA ENERGETICA 2024

Si segnala che il giorno 18 dicembre u.s., con la moderazione di Ilaria Bertini, Direttrice del Dipartimento Unità per l'Efficienza Energetica di ENEA, è stato presentato il Rapporto Annuale sull'Efficienza Energetica 2024. [Clicca QUI](#) per consultare il documento RAEE completo e [clicca QUI](#) per consultare la versione abbreviata.

Tema centrale emerso è la **neutralità tecnologica**, una visione condivisa per l'adozione delle migliori soluzioni disponibili, senza pregiudizi nei confronti di nessuna tecnologia, ma con l'obiettivo di ridurre la dipendenza energetica del Paese. Il Rapporto ha preso in considerazione il contesto geopolitico complesso, che influisce notevolmente sulla gestione delle risorse energetiche. Alessandro Fiorini, esperto di politiche energetiche, ha sottolineato come il **quadro normativo europeo** stia favorevolmente evolvendo, offrendo opportunità per le imprese di adeguarsi alle normative europee, in particolare con l'entrata in vigore del Decreto "Energivori", a seguito del DL 131/2023. Questo decreto prevede l'obbligo di diagnosi energetica per le imprese e introduce la **green conditionality**, ovvero l'integrazione di parametri ambientali nelle politiche aziendali. Il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) ha fissato un obiettivo ambizioso di triplicare gli interventi di efficienza energetica rispetto a quelli attuali, mentre il programma **PREPAC**, destinato agli edifici della pubblica amministrazione, si conferma come un tassello fondamentale in questo processo.

Le politiche di efficienza energetica per le imprese, come evidenziato dai risultati del 5 dicembre 2023, sono diventate essenziali per ridurre le emissioni, soprattutto a fronte delle sanzioni per il mancato adeguamento alle normative. A questo proposito, sono stati trattati anche i temi legati alla **centralità delle politiche energetiche all'interno della strategia economica nazionale**. È stata inoltre segnalata l'urgenza di introdurre tematiche di sostenibilità e **green technology** come priorità nell'agenda politica, a livello sia nazionale che internazionale. L'uso degli strumenti messi a disposizione dal **Next Generation EU** e dal **PNRR** rappresenta un'opportunità significativa che l'Europa offre, ma che deve essere sfruttata al massimo per accelerare la transizione energetica. In conclusione, il Rapporto ENEA 2024 si conferma un elemento fondamentale per le politiche di efficienza energetica, sottolineando la necessità di un dialogo ampio e coordinato tra istituzioni, imprese e cittadini, con un impegno continuo verso la sostenibilità e la responsabilità di bilancio.

Fonte: Confimi Industria

ENERGY RELEASE 2.0, PROROGATO AL 14 FEBBRAIO 2025 IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Su indicazione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, è stato prorogato al 14 febbraio 2025 alle ore 12:00, il termine entro il quale presentare al GSE la manifestazione di interesse per l'accesso alla misura. Di conseguenza anche il termine ultimo per la stipula del contratto di anticipazione sarà prorogato al 30 maggio 2025.

Nella [sezione dedicata](#) al meccanismo è possibile consultare il [bando aggiornato](#).

Fonte: GSE

ENERGIA: MASE, NASCONO PUNTI OPERATIVI NEI TERRITORI PER DIFFUSIONE CER

Iniziativa in collaborazione con RENAEL per sensibilizzare i territori su rinnovabili e riqualificazione energetica

Roma, 7 gennaio - Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in collaborazione con RENAEL, la Rete Nazionale delle Agenzie per l'Energia Locali, avvia i primi One Stop Shop (OSS) a livello nazionale: sono punti operativi aperti al pubblico, di supporto ai territori sulle energie rinnovabili e la riqualificazione energetica, con particolare attenzione allo sviluppo alle Comunità Energetiche Rinnovabili.

Il progetto mira a integrare il lavoro già svolto a livello centrale dal MASE e dal Gestore dei Servizi Energetici per affermare il nuovo modello energetico delle CER, che il governo ha promosso mediante una tariffa incentivante sull'energia prodotta e autoconsumata, cui si può aggiungere, nei comuni sotto i cinquemila abitanti, un contributo in conto capitale a valere sulle risorse PNRR. "Questo progetto – afferma il ministro Gilberto Pichetto – potrà dare un'ulteriore spinta alla conoscibilità e all'affermazione delle CER come modello vincente di produzione e condivisione di energia rinnovabile".

"Grazie al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica questo progetto pone l'Italia in una posizione di avanguardia rispetto alla sperimentazione di punti di connessione tra le grandi policy nazionali e le attività che devono essere svolte territorialmente. Un lavoro – quello di collegamento tra le politiche nazionali e i territori – che è nel DNA delle agenzie energetiche locali" dichiara Piergabriele Andreoli, Presidente RENAEL.

Fonte: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

<i>Api Notizie</i>	<i>AMBIENTE</i>
<i>n.01 del 14.01.2025</i>	<i>pagina 24</i>

SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI: CONSULENZA E ASSISTENZA SUL RENTRI

Api Servizi vi propone un servizio pensato per semplificare la gestione degli adempimenti ambientali delle vostre aziende.

Offriamo supporto completo per la registrazione e la gestione dei rifiuti, garantendo conformità normativa e ottimizzazione dei processi. Affidati a noi per una gestione responsabile e senza pensieri!

Per maggiori informazioni contattaci al tel. 0376221823 o scrivi una e-mail a formazione@api.mn.it.

[Clicca qui per scoprire i servizio.](#)

TACHIGRAFO INTELLIGENTE: DUE MESI DI TOLLERANZA PER L'INSTALLAZIONE DI QUELLO DI SECONDA GENERAZIONE

La direzione DG Move della Commissione Europea ha indetto una riunione sull'obbligo di avere dal 1° gennaio 2025 sui veicoli industriali che svolgono autotrasporto internazionale un tachigrafo smart di seconda generazione. L'obbligo riguarda i mezzi che hanno i tachigrafi analogici o digitali non smart, immatricolati fino al 14 giugno 2019, mentre per chi ha lo **smart di prima generazione la scadenza è il 28 agosto 2025**.

Durante la riunione è stata presentata la richiesta di **applicare la norma senza le sanzioni per i primi due mesi del 2025**, a causa dei **ritardi** che in alcuni Paesi sono emersi **nell'installazione dei nuovi tachigrafi**. Difatti, nei mesi transitori di gennaio e febbraio 2025, se la raccomandazione verrà regolarmente pubblicata, non verranno applicate sanzioni, mentre da marzo il mancato aggiornamento del tachigrafo comporterà sanzioni e multe importanti da 866 a 3464 euro e, in Italia, la sospensione della patente di guida per un periodo che varia da 15 giorni a tre mesi.

L'obbligo di utilizzo del tachigrafo per il trasporto merci internazionale è stabilito dal [Regolamento UE 1054/2020](#), con l'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e garantire il rispetto delle normative sui tempi di guida e riposo dei conducenti di mezzi pesanti.

Fonte: Assotir

CIRCOLAZIONE DI PROVA: PROROGA DEI TERMINI AL 30 GIUGNO 2025

Con la [circolare protocollare n. 35682 del 13 dicembre 2024](#), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti **ha prorogato fino al 30 giugno 2025** l'efficacia delle autorizzazioni alla circolazione in prova attualmente in corso e quelle nelle more divenute inefficaci per lo spirare del termine ultimo, rilasciate da tutti gli Uffici della Motorizzazione Civile.

La proroga verrà annotata sull'autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli, dopo l'accertamento del pagamento dell'imposta di bollo del valore pari a €16,00 e dei diritti di motorizzazione del valore pari a €10,20

Fonte: Assotir

ULTIME CIRCOLARI DEL MINISTERO DELL'INTERNO IN MATERIA DI AUTOSTRASPORTO

Durante il periodo delle festività natalizie, il Ministero dell'Interno ha pubblicato una serie di circolari esplicative in merito:

- 1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE REGISTRAZIONI TACHIGRAFICHE AI FUNZIONARI DI CONTROLLO IN VIRTÙ DELL'AUMENTO DEI GIORNI CONTROLLABILI (PASSATI DA 28 A 56 DAL 31/12/2024 IN VIRTÙ DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DAL REG.UE 1054/2020)**

Relativamente a questo primo aspetto, gli Interni, con **circolare n.300/STRAD/1/0000038980.U/2024 del 27/12/2024**, hanno fornito alcune precisazioni in merito alla possibilità di presentare, su richiesta degli organi di controllo, le registrazioni delle attività tachigrafiche svolte nel giorno in corso e nei 56 giorni precedenti, in virtù dell'incremento previsto dal Reg.UE 1054/2020.

In particolare, con riferimento specifico alle tipologie di carte tachigrafiche, il Ministero effettua un distinguo tra quelle rilasciate fino al 20 luglio 2023 e quelle rilasciate dal 21 luglio 2023 chiarendo che:

Carte tachigrafiche "gen2v1", rilasciate fino al 20 luglio 2023: queste carte, di norma, consentono la registrazione di 56 giorni di attività. L'inserimento manuale di parametri aggiuntivi (come, ad esempio, la funzione out of scope o funzione traghetto), potrebbe portare in alcuni casi alla saturazione della memoria interna, con la sovrascrittura delle informazioni meno recenti.

Carte tachigrafiche "gen2v2" (queste carte recano sul retro il codice "e3 1004") rilasciate a decorrere dal 21 luglio 2023: queste carte, dotate di una maggiore quantità di memoria consentono di registrare correttamente tutte le attività svolte nei 56 giorni precedenti a quello in corso.

In virtù di ciò, precisano gli Interni, non sussistendo alcun obbligo di sostituzione della carta la cui memoria non riesce a registrare tutte le attività svolte nei 56 giorni antecedenti a quello in corso, per mostrare agli organi di controllo le attività svolte negli ultimi 56 giorni, sarà opportuno procedere alla stampa delle stesse al fine di evitare la perdita dei dati.

La stampa deve essere fatta al termine dell'attività giornaliera, prima dell'inizio di un nuovo periodo di guida di 24 ore, con l'apposita funzione presente in tutti i modelli di tachigrafo digitale.

2. PROROGHE CONNESSE ALL'OBBLIGO DI INSTALLAZIONE DEI TACHIGRAFI INTELLIGENTI DI SECONDA GENERAZIONE PER QUANTO RIGUARDA I TRASPORTI INTERNAZIONALI

In merito a questo punto, il Ministero, con **circolare n.300/STRAD/1/0000038985.U/2024 del 27/12/2024**, ha ricordato che l'obbligo di installazione del tachigrafo intelligente (tachigrafo digitale di seconda generazione versione 2) è scattato dal 31 dicembre 2024 per tutti quei veicoli di massa superiore alle 3,5 tonnellate impiegati nelle operazioni di trasporto internazionali di merci e persone dotati di tachigrafo analogico o digitale non intelligente.

A tal proposito e in virtù di una serie di ritardi determinatesi nella installazione dei nuovi tachigrafi, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha rappresentato che, in seno ad una discussione del Comitato del trasporto stradale della DG-MOVE del 18 dicembre scorso, è stata raggiunta un'intesa tra gli Stati membri per l'adozione di un periodo di apprendimento didattico di 2 mesi sulla disposizione relativa all'obbligo di retrofit dei veicoli sprovvisti di tachigrafo intelligente di seconda generazione.

Da ciò ne deriva che, fino al 28 febbraio 2025, secondo la predetta intesa, gli organi di polizia si asterranno dal contestare la violazione della mancata installazione del tachigrafo agli operatori a bordo dei veicoli.

3. ESENZIONI DALL'USO DEL TACHIGRAFO PER ALCUNE TIPOLOGIE DI VEICOLI

Sempre nella circolare sopracitata il Ministero dell'Interno ha sottolineato come anche i veicoli adibiti al trasporto di denari e valori, in virtù di quanto previsto dall'art.31 della legge 177/2024, sono esentati dall'utilizzo del tachigrafo per quanto riguarda i tempi di guida, interruzione e riposo.

4. OBBLIGHI DA PARTE DELLE IMPRESE DI TRASPORTO DI AVER ASSOLTO ALL'ONERE DI FORMAZIONE E ISTRUZIONE NEI CONFRONTI DEI PROPRI CONDUCENTI CON RELATIVA DIMOSTRAZIONE AGLI ORGANI DI CONTROLLO

Il Ministero dell'interno, con **circolare n.300/STRAD/1/0000038974.U/2024 del 27/12/2024**, ha sottolineato come, in virtù della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n.166 del 14 novembre 2024, che ha modificato l'art.6 del Dlgs 144/2008, i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto su strada, per i quali è previsto l'obbligo di installazione del tachigrafo, sono tenuti ad esibire su richiesta degli organi di controllo, la documentazione inerente la dimostrazione, da parte delle aziende di autotrasporto, del corretto adempimento dell'onere di formazione e istruzione dei conducenti, pena l'applicazione dell'art.174, comma 14 del cds nei confronti delle imprese stesse.

In particolare, la nuova legge ha introdotto il comma 1 bis, dell'art. 6, secondo cui qualora la documentazione sopramenzionata non fosse presente al seguito del conducente, la stessa può essere comunque acquisita con qualsiasi mezzo (quindi anche con dispositivi elettronici) a condizione che ciò avvenga prima della conclusione del controllo da parte degli organi di polizia.

5. ESENZIONI DAI DIVIETI DI CIRCOLAZIONI PER ALCUNE TIPOLOGIE DI VEICOLI

Con **circolare n.300/STRAD/1/0000038991 del 27/12/2024**, il Ministero dell'Interno ha sottolineato quali siano le due principali novità introdotte nel calendario dei divieti 2025 che riguardano:

- la non applicabilità dei divieti per i veicoli prenotati per ottemperare all'obbligo di revisione, limitatamente ai giorni feriali, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali, incluso il viaggio di rientro alle sedi, principale o secondaria, dell'impresa intestataria dei veicoli, da documentare con l'esibizione del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato
- la non applicabilità dei divieti per i veicoli che compiono il percorso per il rientro alle sedi, principale o secondaria, dell'impresa intestataria degli stessi, da documentare con l'esibizione del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato, nonché per il rientro alla residenza o domicilio del conducente, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 80 km dalle medesime sedi o residenze al momento dell'inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali.

Fonte: Assotir

RIFORMA DEL CODICE DELLA STRADA: PUNTI SALIENTI PER IL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO MERCI

Dal 14 dicembre scorso, con la pubblicazione della [Legge n.177 del 25/11/2024](#) sulla **Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29/11/2024**, sono entrate in vigore le modifiche al Codice della Strada fortemente volute dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che più volte aveva "dichiarato guerra" alla guida in stato di ebbrezza e sotto uso di sostanze stupefacenti nonché all'accesso di velocità.

Proprio su questi aspetti si è concentrata la riforma del Codice per la quale, di seguito, riportiamo i **punti salienti e di maggiore interesse per il settore dell'autotrasporto merci**.

La prima novità importante riguarda il **divieto di utilizzo di telefoni cellulari alla guida** per i quali aumenta la sanzione, che va da un minimo di 250 euro a un massimo di 1.000 euro. Oltre all'inasprimento della sanzione pecuniaria cambiano anche le sanzioni accessorie; è prevista, infatti, la sospensione automatica della patente per una settimana se sulla patente il conducente ha almeno dieci punti. Qualora, invece, il conducente avesse meno di dieci punti, la sospensione automatica della patente sale a quindici giorni. Infine, qualora l'autista fosse recidivo (vale a dire la sanzione è compiuta per due o più volte) la sanzione pecuniaria sale a 1.400 euro con una sospensione della patente che può raggiungere i tre mesi, con una decurtazione dei punti patente da otto a dieci unità.

Un inasprimento importante arriva anche per quanto riguarda la **guida in stato di ebbrezza**, le cui conseguenze sotto il profilo sanzionatorio variano a seconda del tasso alcolemico. Qualora il tasso alcolemico sia compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro scatta una sanzione pecuniaria tra 573 e 2.170 euro, con una sospensione della patente da tre a sei mesi; qualora il tasso sia compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro si riceve una ammenda da 800 a 3.200 euro e l'arresto fino a sei mesi; qualora sia superiore a 1,5 grammi per litro, l'ammenda sale da 1.500 a 6.000 euro e l'arresto a un anno, con sospensione della patente da uno a due anni. In tutti i casi vengono decurtati dieci punti dalla patente. **Resta il tasso zero per chi guida veicoli che richiedono le patenti superiori.**

Oltre a queste sanzioni, per tutti i trasgressori che superano il tasso di 0,8 grammi per litro si aggiunge l'obbligo d'istallare l'alcolock, ossia il sistema che impedisce l'avvio del veicolo se il tasso alcolemico è superiore a zero. In questo caso si segnano sulla patente anche due codici: 68 (che significa "niente alcol") e 69 ("solo veicoli con alcolock") per un periodo di due-tre anni. Chi guida in stato di ebbrezza con queste restrizioni subisce un aumento di un terzo delle sanzioni relative alla guida in stato di ebbrezza, mentre chi manomette il dispositivo subisce un raddoppio.

Rispetto alla **guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti**, la riforma rischia di subire delle modifiche in caso di ricorsi alla Corte Costituzionale. Dalla lettura del testo della norma, infatti, non compare più la condizione di alterazione e le sanzioni sono elevate in qualsiasi caso si rilevino tracce di sostanze all'apposito test. La questione riguarda ad esempio la cannabis, le cui tracce restano nell'organismo anche fino ad alcuni giorni dopo l'assunzione, mentre i suoi effetti durano al massimo qualche ora. Su questo tema è probabile che nei prossimi mesi si possa tornare sull'argomento con ulteriori novità.

Con l'entrata in vigore del nuovo Codice della Strada aumentano anche le **sanzioni per l'eccesso di velocità**. Per coloro che superano i limiti oltre 10 km/h e fino a 40 km/h la sanzione prevista è il pagamento di una cifra che va dai 173 ai 694 euro. Se la violazione avviene all'interno di un centro abitato e per almeno due volte nell'arco di un anno, la sanzione aumenta da 220 a 880 euro, con sospensione della patente da quindici a trenta giorni.

Infine, sottolineiamo che la riforma del Codice della Strada ha introdotto anche la **sospensione breve della patente come sanzione accessoria per chi ha meno di venti punti sulla patente** (e non sulla CQC in caso di conducente professionale). Può valere da sette (per chi ha da 10 a 19 punti) a quindici giorni (per chi ha meno di 10 punti), con possibilità di raddoppiarla in caso d'incidente, per alcune infrazioni: circolazione contromano; passaggio con il semaforo rosso; mancato rispetto della precedenza; mancato rispetto dell'alt degli agenti; mancato rispetto della distanza di sicurezza; sorpasso vietato o a destra; inversione di marcia dove vietato; mancato uso del casco su ciclomotori e motoveicoli; mancato uso delle cinture di sicurezza; mancato uso dei seggiolini per bambini e dispositivi antiabbandono; utilizzo del telefono cellulare o altri dispositivi elettronici durante la guida; infrazioni sulle autostrade. La sospensione si applica solo ai conducenti identificati al momento della violazione.

ACCISE: DAL 1° AL 31 GENNAIO 2025 SARÀ POSSIBILE PRESENTARE LE DOMANDE DI RIMBORSO RELATIVE AL 4° TRIMESTRE 2024

Con [circolare numero 787558/RU del 19 dicembre 2024](#), l'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha reso noto che sono stati pubblicati i documenti ed il software necessari alle aziende di autotrasporto per chiedere il rimborso accise a riferite al 4° trimestre del 2024, ovvero quello relativo ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2024 ed imputabili a tali mesi di consumo, per i veicoli aventi massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto merci per conto di terzi e appartenenti alla classe ecologica Euro V o superiore. Inoltre, le Dogane hanno evidenziato che la misura del beneficio riconoscibile è pari ad euro 214,18 per mille litri di gasolio commerciale.

Si ricorda che all'indirizzo internet Benefici gasolio autotrazione 4° trimestre 2024 – Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it) è disponibile il software per la compilazione e l'invio telematico della dichiarazione tramite il Servizio Telematico Doganale – E.D.I, da parte degli utenti abilitati. In alternativa, la dichiarazione può essere presentata anche in formato cartaceo ma, in questo caso, il contenuto deve essere riprodotto su supporto informatico (CD – rom, DVD, pen drive USB) da consegnare all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente insieme allo stampato. Il recupero delle accise può, come sempre, essere richiesto tramite rimborso oppure mediante la compensazione del credito d'imposta; in questo caso il codice tributo da riportare nel modello F24 è sempre il "6740".

Relativamente alle modalità di compilazione del Quadro A-1 della dichiarazione trimestrale, appare utile precisare che:

- nelle colonne "DATA INIZIO POSSESSO" e "DATA FINE POSSESSO" è previsto l'inserimento, rispettivamente, delle date "1 luglio" e "30 settembre" dell'anno 2024; in assenza di indicazioni da parte dell'esercente, vengono riportate le predette date;
- la colonna "MEZZI SPECIALI" è riservata ai semirimorchi o rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi. Non vanno indicati pertanto i mezzi (trattori, motrici) dotati di unico serbatoio adibito sia all'alimentazione del motore di trazione che delle attrezzature ausiliarie complementari alla funzione di trasporto, già riportati unitariamente come autoveicoli;
- nella colonna "KM PERCORSI (h MEZZO SPECIALE)", l'esercente dovrà attenersi all'inserimento dei chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo o, per ciò che concerne i mezzi speciali, delle ore di effettivo funzionamento dell'attrezzatura permanentemente installata, nel trimestre di consumo. Non sono ammessi dati di altra natura.

Si rammenta che i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al terzo trimestre dell'anno 2024, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2025. Da tale data decorre il termine, previsto dall'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2026.

Fonte: Assotir – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

CONTROLLI NEL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO: IL MIT INTRODUCE UN NUOVO MODELLO PER EFFETTUARE I CONTROLLI

c

Con [decreto del 20 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2025](#), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato il nuovo modello di lista di controllo per gli accertamenti su strada relativa all'autotrasporto.

Questo nuovo modello, così come espressamente riportato nel decreto, ha *l'obiettivo di standardizzare e rendere più efficienti le attività di controllo su strada in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144*. Inoltre, il Ministero ha sottolineato come *"gli accertamenti indicati nella lista di controllo non sono da intendersi come esaustivi e l'attività di controllo può riguardare ulteriori documenti e atti che devono essere conservati secondo le vigenti norme"* e che *"il presente decreto annulla e sostituisce il decreto dirigenziale 14 settembre 2009"*

Il modello, (clicca [QUI](#)), prevede informazioni più dettagliate, tra cui la data e il luogo del controllo, i dati del veicolo, del tachigrafo, le verifiche sul mezzo, sull'azienda ed eventuali violazioni contestate.

Fonte: Assotir

DICHIARAZIONI DOGANALI DI ESPORTAZIONE (EX BOLLETTE EXPORT): ULTIME NOVITÀ

Ricordiamo che dal 02.12.2024 sono attivi i nuovi tracciati digitali per le nuove modalità dichiarative export che smaterializzano le dichiarazioni doganali di esportazione.

Il nuovo formato digitale porta con sé un'importante novità per gli esportatori. Quest'ultimi, accedendo nel sito di ADM, dal 2.12.2024 possono scaricare direttamente il DAE (Documento di Accompagnamento Esportazione).

Operativamente, seguendo il percorso dall'Area riservata >> Interattivi >> Dogane >> Gestione documenti-dichiarazioni doganali >> Accedi al servizio, l'esportatore può ricercare il DAE attraverso due modalità: "Ricerca puntuale per MRN" oppure "Ricerca Aggregata".

Per utilizzare la prima è necessario che l'esportatore disponga del MRN, acronimo di Movement Reference Number, ovvero Numero identificativo della movimentazione, un codice alfanumerico composto da 18 caratteri che identifica ogni spedizione (dichiarazione doganale) in esportazione dall'UE. Generalmente questo codice viene comunicato dallo spedizioniere all'esportatore; diversamente si consiglia all'esportatore di richiederlo allo spedizioniere.

Qualora non si conosca il numero MRN, si può utilizzare la seconda modalità, che però limita la ricerca ad un arco temporale di tre giorni e richiede il codice doganale dell'ufficio doganale di presentazione della dichiarazione. Infine, la nuova funzionalità fornisce anche l'informazione sull'appuramento dell'operazione e permette di effettuare il download Ivisto.

Anche per le esportazioni effettuate prima del 2.12.2024, se per queste sono stati utilizzati i nuovi tracciati (il periodo di coesistenza vecchi-nuovi tracciati era iniziato nel giugno 2023 per concludersi il 1.2.2024), può essere scaricato il DAE con la nuova funzionalità.

[Clicca QUI](#) per accedere al Servizio Telematico Doganale (STD).

Fonte: Confimi Industria – area estero

ACCORDO UE-MERCOSUR: PRIMO VIA LIBERA

Informiamo che il **06.12.2024 la Commissione UE ha siglato l'accordo con il Mercosur**, il mercato comune dell'America Latina i cui membri a pieno titolo sono **Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay** e fra i quali, dal 1995, sono aboliti i dazi doganali e istituita una tariffa doganale comune verso i paesi terzi.

L'accordo comprende una parte politica e di cooperazione e una parte commerciale; quest'ultima promuove non solo l'abbattimento reciproco e progressivo dei dazi all'importazione sulle merci scambiate tra UE e Mercosur ma anche l'eliminazione delle barriere non tariffarie, la facilitazione degli scambi di servizi, la semplificazione degli scambi per le PMI e il miglioramento dell'accesso alle materie prime critiche per l'economia UE.

L'accordo non è attualmente applicabile, dovendo prima essere approvato sia dal Consiglio che dal Parlamento europeo.

Il testo dell'accordo, comprendente le regole sull'origine preferenziale delle merci e le tabelle di riduzione daziaria, è consultabile [cliccando QUI](#).

Fonte: Confimi Industria – area estero

CIRCOLARI DI ADM ESPLICATIVE DELLE DISPOSIZIONI NAZIONALI CHE INTEGRANO IL CODICE DOGANALE

Dal 4.10.2024 sono in vigore le "Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione" (DNC), la nuova disciplina nazionale doganale contenuta nell'allegato I del decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141.

Le nuove Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione abrogano il TULD - Testo Unico delle disposizioni in materia doganale, DPR 23.1.1973, n. 43 - che è stato, per più di cinquant'anni, il quadro normativo nazionale di riferimento in materia doganale. Le novità più rilevanti riguardano il potenziamento dello Sportello Unico Doganale e dei Controlli ([SU.DO.CO](#)); il sistema sanzionatorio amministrativo, riformato introducendo una sanzione più in linea con il principio di proporzionalità della pena nei casi di presentazione di dichiarazione infedele (riforma dell'art. 303 del TULD), la definizione dell'IVA come diritto di confine, novità in materia di contrabbando. Le novità sono illustrate nella [Circolare 20/2024](#) del 4.10.2024.

Successivamente ADM ha pubblicato le seguenti circolari:

- [N.22/2024](#) con i primi chiarimenti applicativi sulle sanzioni amministrative,
- [N.25/2024](#) illustrante la procedura per la regolarizzazione a posteriori della dichiarazione doganale,
- [N.27/2024](#) sull'esportazione temporanea,
- [N.28/2024](#) concernente i controlli dogana in linea e la confisca dei beni.

Fonte: Confimi Industria – area estero

INFORMAZIONI TARIFFARIE VINCOLANTI (ITV), NUOVA CIRCOLARE DI ADM

L'Agenzia delle Dogane dei Monopoli (ADM) ha recentemente pubblicato la [Circolare 24/2024](#) che fornisce informazioni utili agli operatori che intendano richiedere l'Informazione Tariffaria Vincolante (ITV) all'autorità doganale.

L'Informazione Tariffaria Vincolante è la decisione con la quale la dogana attribuisce il codice doganale ad una merce/prodotto su richiesta dell'operatore interessato che non riesce ad effettuare tale classificazione in autonomia o ha dubbi tra più codici attribuibili. La classificazione doganale è, infatti, attività spesso complessa che richiede un'attenta analisi e valutazione del bene, nonché un accertamento della sua natura merceologica, alla luce delle regole fissate dalla normativa doganale UE.

Le ITV possono essere richieste solo laddove si riferiscano ad operazioni commerciali realmente prospettate e siano collegate a specifici regimi doganali.

Si ricorda che i dazi doganali e le altre disposizioni UE (p.es. origine delle merci, divieti, CBAM, dazi antidumping) **che regolano gli scambi di merci sono applicati sulla base della tariffa doganale. Quindi classificare correttamente una merce è fondamentale sia per gli aspetti tributari che extra tributari.**

Fonte: Confimi Industria – area estero

EXPORT DI PELLI VERSO LA CINA: AGGIORNATI I CERTIFICATI SANITARI

Il Ministero della Sanità – Direzione Generale della Salute Animale, ha **aggiornato i modelli di certificati per l'export di pelli di diverse specie verso la Cina**.

L'aggiornamento, nei punti relativi alla provenienza delle pelli e alla visita ispettiva post-mortem, ha riguardato i certificati sottoelencati e si è reso necessario per superare le problematiche insorte negli ultimi mesi che hanno portato a numerosi blocchi dell'import di pelli provenienti dall'Italia:

- Certificato pelli bovine, bufaline, ovine, caprine
- Certificato pelli trattate di animali della famiglia degli equidi (Equidae)
- Certificato pelli d'asino
- Certificato pelli di coniglio

Nel dettaglio, i certificati sono stati aggiornati con le seguenti diciture:

- gli animali sono stati allevati e macellati in Italia, nel rispetto delle normative sanitarie e veterinarie vigenti, o legalmente importati da altri Stati Membri dell'Unione Europea;
- le sopra citate pelli sono state ottenute da animali macellati in macelli ufficialmente autorizzati, sottoposti a visita ante-mortem e considerati idonei al consumo umano, in accordo con la legislazione Europea.

I nuovi modelli ([clicca QUI](#)) possono essere utilizzati, come da comunicazione del Ministero della Sanità ai Servizi Veterinari, per le nuove partite da spedire nonché per sbloccare quelle che risultassero ancora bloccate presso le Dogane cinesi.

Fonte: Confimi Industria – area estero

E-COMMERCE: NUOVI ACCORDI SIGLATI DA ICE PER LE AZIENDE ITALIANE

FRUUGO

Fondato nel 2006, Fruugo è un marketplace e-commerce **B2C** presente a livello internazionale in **45 paesi**, con prodotti in offerta che coprono diverse categorie, contando attualmente oltre 3500 venditori, per un totale di circa 10 milioni di prodotti presenti e 37 milioni di visualizzazioni al mese sul marketplace.

L'accordo tra Agenzia ICE e la piattaforma Fruugo ha come obiettivo quello di potenziare l'offerta di prodotti Made in Italy con l'inserimento fino a 100 nuove aziende che avranno la possibilità di offrire i loro prodotti.

[Clicca QUI](#) per accedere a Fruugo

MOM – MAISON & OBJECT AND MORE

Maison & Objet and More (MOM) è la piattaforma online della fiera Maison & Objet di arredamento e design.

La piattaforma online di Maison & Objet è stata creata nel 2016, e dal 2023 ha ampliato la propria offerta di servizi digitali creando anche il Marketplace MOM.

L'accordo tra Agenzia ICE e Maison & Objet offre alle aziende italiane la possibilità di espandersi nel mercato dell'arredamento e del design B2B francese.

[Clicca QUI](#) per accedere a Mom.

Fonte: Confimi Industria – area estero

ICE: PARTECIPAZIONE COLLETTIVA A SIAL CANADA 2025 PER LE IMPRESE ALIMENTARI

Si segnala che ICE-Agenzia per la Promozione all'Estero e l'Internazionalizzazione delle Imprese Italiane organizza la partecipazione collettiva alla fiera **Sial Canada 2025**, che si terrà a **Toronto dal 29 aprile al 1° maggio 2025**.

SIAL Canada è diventata una delle manifestazioni più rilevanti nel panorama dell'industria alimentare nordamericana, grazie alla sua posizione strategica vicino agli Stati Uniti e all'Accordo CETA con l'UE. La fiera ospita oltre 800 espositori da 44 paesi e attira più di 21.000 visitatori professionali da Canada, Stati Uniti e altri 75 paesi. Unica in Canada, SIAL offre una vasta gamma di prodotti per il settore alimentare, rispondendo alle esigenze del commercio al dettaglio, della ristorazione e della trasformazione alimentare, oltre a distinguersi per eventi, conferenze e workshop di alto livello.

La scadenza delle adesioni è prevista per il 23 gennaio 2025.

L'Agenzia ICE allestirà uno **spazio collettivo di 140 mq.** Per garantire una partecipazione ottimale, a ogni azienda selezionata verrà assegnata una postazione singola. Non sarà consentita la presenza di co-espositori. La quota di partecipazione per ogni azienda è di **€ 2.500,00 + IVA.** Per ulteriori dettagli sull'offerta di ICE, è possibile consultare la circolare ([clicca QUI](#)) e consultare la [sezione dedicata](#) del sito ICE.

Fonte: ICE

ICE: PARTECIPAZIONE A GROCERY AND SPECIALTY FOOD WEST 2025 – VANCOUVER

Si segnala che in data odierna è stata pubblicata sul sito dell'ICE Agenzia la Circolare Informativa relativa all'iniziativa **Grocery and Specialty Food West 2025** che si terrà a **Vancouver dal 14 al 15 aprile 2025** presso il Vancouver Convention Centre.

Grocery and Specialty Food West 2025, è un evento annuale organizzato dall'Associazione canadese degli esercenti drogherie, mirato a connettere rivenditori, grossisti, distributori e produttori di alimenti e prodotti non alimentari per il canale grocery. L'edizione 2024 ha visto la partecipazione di oltre 300 espositori e circa 2.400 visitatori, ricevendo ottimi feedback dai media. ICE Agenzia ha preso parte alla fiera con una vetrina collettiva che ha incluso degustazioni, show cooking, e spazi per incontri. Per il 2025, ICE propone alle aziende italiane di partecipare nuovamente, offrendo sia la possibilità di una vetrina espositiva indiretta che una presenza diretta con postazioni dedicate.

La scadenza delle adesioni è prevista per il 24 gennaio 2025.

PARTECIPAZIONE DIRETTA con la presenza fisica dei rappresentanti aziendali o degli agenti/importatori con postazioni "open space" di circa 6/9mq. Quota di partecipazione: **2.000,00€+IVA.**

PARTECIPAZIONE INDIRETTA L'opzione prevede solo l'invio e l'esposizione di una campionatura di prodotti, oltre che alle grafiche aziendali, in un'area dedicata (vetrina/scaffale). I prodotti esposti potranno essere somministrati per l'assaggio a cura di chef appositamente selezionati da ICE. Quota di partecipazione: **500,00€+IVA.**

Per ulteriori dettagli sull'offerta di ICE, è possibile consultare la circolare ([clicca QUI](#)) e consultare la [sezione dedicata](#) del sito ICE.

Fonte: ICE

<i>Api Notizie</i>	AGEVOLAZIONI
<i>n.01 del 14.01.2025</i>	<i>pagina 35</i>

FONDO NUOVE COMPETENZE: MATERIALI INFORMATIVI A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE

In vista del 10 febbraio 2025, data di apertura delle domande di contributo a valere sul [Fondo Nuove Competenze 3](#), il [portale](#) PN Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027 si arricchisce di una serie di materiali informativi a disposizione delle imprese e degli altri soggetti coinvolti nelle procedure per partecipare all'operazione. Tutti i contenuti sono pubblicati nella sezione "[Materiali utili](#)", in costante aggiornamento.

A disposizione degli interessati sono già stati pubblicati la "Guida al Fondo nuove competenze 3. Competenze per le innovazioni", una sintesi esplicativa dell'[Avviso](#) predisposta per illustrarne le caratteristiche salienti e una presentazione e video per facilitare l'inoltro delle istanze, supportare la progettazione formativa per competenze, utile alla loro attestazione finale e facilitare la personalizzazione degli interventi di formazione continua sulla base degli specifici fabbisogni rilevati.

Per spiegare nel dettaglio la terza edizione del Fondo Nuove Competenze e l'utilizzo della piattaforma per la presentazione delle domande è stato inoltre predisposto un calendario di incontri informativi attraverso webinar sincroni. Il primo a numero chiuso è previsto per il 13 gennaio 2025 alle 11. La registrazione del webinar sarà poi resa disponibile dal 15 gennaio 2025, nella [pagina dedicata](#) al FNC sul sito del Programma nazionale giovani donne lavoro 2021 -2027.

Il "Fondo nuove competenze 3. Competenze per le innovazioni" è un progetto Europa 27, cioè un'operazione di importanza strategica del Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, cofinanziato dall'Unione europea.

- Scarica la guida al Fondo nuove competenze 3 ([clicca QUI](#))
- Consulta il calendario delle attività di informazione ([clicca QUI](#))
- Rivedi la presentazione alla stampa del Fondo nuove competenze 3 ([clicca QUI](#))

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

REGIONE LOMBARDIA – BANDO FORMARE PER ASSUMERE: PROROGA PRESENTAZIONE DOMANDE DI CONTRIBUTO

Con D.d.s n. 19927 del 18 dicembre 2024 Regione Lombardia ha **prorogato l'apertura dello sportello** per la presentazione delle domande di concessione del contributo dell'avviso "**Formare per Assumere – Incentivi occupazionali associati a Voucher per l'adeguamento delle competenze**" – Programma Regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 - Priorità 1 Occupazione, ESO4.1, Azione A.2, di cui al decreto n. 17400 del 30 novembre 2021 e ss.mm.ii. Sarà quindi possibile presentare la richiesta di concessione del contributo **fino al 28 febbraio 2025**, salvo esaurimento risorse.

Fonte: Regione Lombardia

REGIONE LOMBARDIA: DUE DELIBERE DI INTERESSE PER LE AZIENDE

Informiamo che sul BURL di Regione Lombardia Serie Ordinaria n. 52 di Martedì 24 dicembre 2024 sono state pubblicate due interessanti delibere della Giunta regionale di interesse per le aziende:

- 3703 "2021IT16RFPR010 – **NUOVE DETERMINAZIONI SULLA MISURA PER IL RAFFORZAMENTO DELLE FILIERE PRODUTTIVE E DEGLI ECOSISTEMI INDUSTRIALI** A VALERE SULLE AZIONI 1.3.4. "SOSTEGNO AL RAFFORZAMENTO DELLE RETI E DELLE AGGREGAZIONI DI IMPRESE" E 1.1.1. "SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI IN RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE" DEL PR FESR LOMBARDIA 2021-2027 E APPROVAZIONE DEI CRITERI APPLICATIVI 2025

[Clicca Qui](#) per consultare il **testo della delibera** e [clicca QUI](#) per consultare l'Allegato A contenente i **criteri del Bando Filiere 2025**.

- 3704 "2021IT16RFPR010 – **APPROVAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DELLA MISURA "VERSO NUOVI MERCATI: SOSTENERE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE LOMBARDE"** – AZIONE 1.3.1 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI LOMBARDE E DELL'ATTRAZIONE DI INVESTIMENTI ESTERI DEL PR FESR LOMBARDIA 2021-2027.

[Clicca QUI](#) per consultare il **testo della Delibera** e [clicca QUI](#) per consultare l'Allegato A con i **Criteri della misura Verso nuovi mercati**.

Fonte: Regione Lombardia

MIT: 500 MILIONI DI EURO PER AUTOMOTIVE E FILIERE PRODUTTIVE STRATEGICHE

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha adottato il [Decreto 6 novembre 2024](#) che disciplina le modalità di accesso ai fondi per favorire la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche, incentivando gli investimenti privati nei settori in transizione, a partire dall'automotive.

Il finanziamento destinato alla misura è di **500 milioni** di euro, a valere sulla Missione 1, Componente 2, Investimento 7 "Supporto al sistema produttivo per la transizione ecologica, le tecnologie Net Zero e la competitività e resilienza delle filiere strategiche", sotto-investimento 2 del PNRR, tramite il ricorso allo strumento agevolativo dei **Contratti di sviluppo**.

Alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sarà riservato almeno il 40% delle risorse.

Le **filieri produttive strategiche** individuate dal provvedimento sono: **automotive; agroindustria; design, moda e arredo; sistema casa; metallurgia e siderurgia; meccanica strumentale, elettronica e ottica; treni, navi, aerei e industria aerospaziale; chimica; farmaceutica**.

Ai fini dell'accesso agli incentivi, i Contratti di sviluppo presentati da una o più imprese dovranno riguardare programmi di **sviluppo industriale** o di **tutela ambientale** finalizzati a sostenere la

competitività e la resilienza delle filiere strategiche. Tali programmi potranno includere, ove pertinente, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione strettamente connessi e funzionali tra loro, in linea con gli obiettivi di crescita della filiera di riferimento.

La misura sarà gestita da **Invitalia** che, per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, svolgerà l'istruttoria per l'ammissione alle agevolazioni. Oltre alle nuove domande, al bando potranno accedere, previa presentazione di apposita istanza, anche le domande di Contratti di sviluppo già presentate il cui iter risulti sospeso per carenza di risorse finanziarie. Alle domande di agevolazione verrà assegnato un punteggio, per la formazione di una graduatoria che stabilirà l'ordine di avvio all'istruttoria, in base ai seguenti criteri: impatto occupazionale connesso al programma realizzato; innovatività del programma di sviluppo; coinvolgimento di piccole e medie imprese nel programma di sviluppo.

Con successivo provvedimento direttoriale saranno stabiliti modalità e termini di presentazione delle domande di agevolazione.

Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy

MIMIT: AL VIA DAL 5 FEBBRAIO LO SPORTELLO PER ACCEDERE AI MINI CONTRATTI DI SVILUPPO

Sostegni agli investimenti produttivi di media dimensione finanziaria legati alle tecnologie critiche STEP

Operativo **dalle ore 12:00 del 5 febbraio fino alle ore 12:00 dell'8 aprile 2025**, lo sportello per la presentazione delle domande di accesso ai **Mini Contratti di Sviluppo**, il nuovo strumento introdotto nell'ambito del **DL Coesione**, con una dotazione iniziale di **300 milioni di euro**, volto a sostenere gli **investimenti** produttivi di **media dimensione finanziaria** legati alle tecnologie critiche.

È quanto stabilisce il decreto direttoriale emanato dal Ministero delle Imprese e del **Made in Italy**, su indicazione del ministro Adolfo **Urso**, in merito alle agevolazioni per la realizzazione di programmi di investimento di importo compreso tra **5 milioni e 20 milioni di euro**, finalizzati a sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di **tecnologie critiche**, nonché a salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore negli ambiti previsti dal regolamento (UE) 2024/795, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP).

Le richieste dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica attraverso la **piattaforma informatica di Invitalia** (www.invitalia.it) che, per conto del Ministero delle Imprese e del **Made in Italy**, curerà l'istruttoria per l'**ammissione alle agevolazioni**.

Invitalia, con congruo anticipo, pubblicherà sulla propria piattaforma lo schema per la compilazione delle domande e le indicazioni relative alla documentazione da allegare.

Per saperne di più è possibile consultare:

- [Decreto direttoriale 20 dicembre 2024 –Mini Contratti di Sviluppo. Apertura sportello](#)
- [Decreto ministeriale 12 agosto 2024 - Nuovo Regime di aiuti. Mini contratti di sviluppo](#)

Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy

MIMIT: AL VIA DAL 5 FEBBRAIO LO SPORTELLO PER ACCEDERE AL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA TRANSIZIONE INDUSTRIALE

Risorse PNRR per 400 mln per adeguare il sistema produttivo italiano alla sfida dei cambiamenti climatici

Sarà operativo dalle ore 12.00 del **5 febbraio 2025** lo sportello per la presentazione delle domande per l'utilizzo delle risorse del [Fondo per il sostegno alla transizione industriale \(PNRR\)](#) che si pone l'obiettivo di favorire l'adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici.

È quanto stabilisce il decreto direttoriale emanato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, su indicazione del ministro Adolfo Urso. I fondi destinati alla misura sono **400 milioni** di euro, nella forma del **contributo a fondo perduto**, di cui il 40% verranno messe a disposizione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Inoltre, nell'ambito di operatività del decreto è tenuto conto delle finalità connesse alla misura, una quota pari al 50% della somma sarà riservata alle **imprese energivore**.

Le **agevolazioni** sono concesse a imprese, di qualsiasi dimensione e operanti sull'intero territorio nazionale e devono perseguire almeno una delle seguenti finalità:

- una maggiore efficienza energetica nell'esecuzione dell'attività d'impresa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste al Titolo II del decreto direttoriale 23 dicembre 2024;
- un uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell'utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l'uso di materie prime riciclate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste al Titolo III dello stesso decreto.

Le risorse attingono ai fondi del **PNRR** disponibili nell'ambito della Misura M1, Componente C2, Investimento 7 "Sostegno al sistema di produzione per la transizione ecologica, le tecnologie a zero emissioni nette e la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche". Le **richieste** dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma informatica di Invitalia che, per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, gestirà la misura e curerà l'istruttoria per l'ammissione alle agevolazioni.

Invitalia pubblicherà sulla propria piattaforma lo schema per la compilazione delle **domande** e le indicazioni relative alla documentazione da allegare.

Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy

MIMIT: URSO FIRMA DECRETO CHE STANZIA 320 MILIONI DI EURO PER L'AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Il 40% delle risorse saranno destinate al Mezzogiorno e alle micro e piccole imprese

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha firmato il [Decreto ministeriale 13 novembre 2024 – Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI](#) che prevede un regime di agevolazioni, concesse sotto forma di contributo in conto impianti, per i programmi di investimento delle piccole e medie imprese finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica ricavata da impianti solari fotovoltaici o mini eolici, per l'autoconsumo immediato e per sistemi di accumulo/stoccaggio dell'energia dietro il contatore per autoconsumo differito.

Api Notizie	
<i>n.01 del 14.01.2025</i>	<i>pagina 39</i>

Le risorse destinate alla misura sono **320 milioni** di euro, a valere sull'Investimento 16 della Missione 7 "REPowerEU" del PNRR, di cui il 40% riservato alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e un altro 40% alle **micro e piccole imprese**.

Le agevolazioni, concesse ai sensi del "**Regolamento GBER**", saranno assegnate nella misura massima del:

- 30% per le medie imprese;
- 40% per le micro e piccole imprese;
- 30% per l'eventuale componente aggiuntiva di stoccaggio di energia elettrica dell'investimento;
- 50% per la diagnosi energetica ex-ante necessaria alla pianificazione degli interventi previsti dal decreto.

Qualora, in fase di definizione della graduatoria, le risorse destinate alle riserve non dovessero essere pienamente assorbite, saranno rese disponibili per il finanziamento delle domande di agevolazione riferite ai restanti territori e alle imprese di media dimensione.

Ai fini delle **agevolazioni** sono ammesse le spese, non inferiori a 30 mila euro e non superiori a 1 milione di euro e relative ad una sola unità produttiva del soggetto proponente, per:

- l'acquisto, l'installazione e la messa in esercizio di beni materiali nuovi strumentali, in particolare impianti solari fotovoltaici o mini eolici, sostenuti a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione;
- apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all'operatività degli impianti;
- sistemi di stoccaggio dell'energia prodotta;
- diagnosi energetica necessaria alla pianificazione degli interventi.

Con successivo provvedimento direttoriale saranno stabiliti modalità e termini di presentazione delle domande di agevolazione e gli schemi per la presentazione delle stesse.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy è l'amministrazione titolare di tale investimento **PNRR**, la cui gestione verrà affidata ad **Invitalia**.

Fonte: Ministero delle imprese e del Made in Italy

GOVERNO: AVVIATO L'ESAME DI UN DISEGNO DI LEGGE ANNUALE SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Il Consiglio dei ministri, nella [seduta n. 109 del 23 dicembre 2024](#), ha avviato l'esame di un disegno di legge annuale sulle Piccole e medie imprese.

Il provvedimento interviene, tra gli altri, sui seguenti profili:

- sospensione di imposta in favore delle imprese aderenti ad un contratto di rete;
- risorse per programmi di investimento nella filiera della moda;
- "centrali consortili" quali enti mutualistici di sistema;
- pensionamento flessibile, mediante riduzione dell'orario di lavoro di lavoratori in procinto di raggiungere l'età pensionabile e contestuale assunzione di lavoratore di età non superiore a 34 anni;
- riforma della disciplina dei confidi;
- fattispecie oggetto di cartolarizzazione estendendola ai destocking di magazzino;
- esonero dall'assicurazione obbligatoria ai carrelli elevatori e veicoli utilizzati in zone portuali e aeroportuali;
- modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- disposizioni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, anche in "lavoro agile";
- definizione degli operatori del settore Horeca;
- termini previsti perché i Consorzi industriali possano riacquistare le aree cedute;
- contrasto alle false recensioni online;
- testo unico in materia di start up innovative, incubatori di start up e PMI innovative;
- ruolo e funzioni del Garante per le micro, piccole e medie imprese.

Fonte: Governo

ISTAT: OCCUPATI E DISOCCUPATI – NOVEMBRE 2024

L'Istat ha pubblicato, in data 7 gennaio 2025, la nota mensile ([clicca QUI](#)) sull'andamento dell'occupazione in Italia a novembre 2024.

Fonte: ISTAT

<i>Api Notizie</i>	FORMAZIONE
<i>n.01 del 14.01.2025</i>	<i>pagina 41</i>

LA FORMAZIONE DI GENNAIO – FEBBRAIO 2025

Siamo lieti di presentarvi il calendario aggiornato della formazione per i mesi di gennaio e febbraio 2025: un programma ricco di corsi pensati per supportare la crescita professionale e personale, con percorsi formativi su tematiche attuali e strumenti pratici per affrontare le sfide del settore. Scopri le nostre proposte e scegli i corsi più adatti alle tue esigenze!

[Clicca qui](#) per guardare il calendario sempre aggiornato.

Ecco alcune anticipazioni:

[LE NOVITÀ NELLA GESTIONE DEL PERSONALE PER IL 2025](#) - Martedì 21 gennaio ore 14.30 - 18.30

[CORSO STRUMENTI AVANZATI EXCEL E POWERBI](#) - Inizio: Venerdì 24 gennaio orario 09.00 - 13.00

[LA DIRETTIVA NIS2: SCADENZA 28 FEBBRAIO 2025](#) - Lunedì 27 gennaio orario 10.00 - 11.00

[IL LINGUAGGIO DEL CORPO NELLA VENDITA: COSA OSSERVARE? COME MUOVERSI?](#) - Mercoledì 29 gennaio ore 09.00 - 18.00

[CLASSIFICAZIONE DOGANALE: PUBBLICATO L'AGGIORNAMENTO DELLA NOMENCLATURA COMBINATA PER IL 2025](#) - Lunedì 03 febbraio ore 15.00 - 18.00

[TUTTO FRINGE BENEFITS: NOVITÀ, ASPETTI FISCALI E RETRIBUTIVI](#) - Mercoledì 5 febbraio ore 09.00 - 11.00

<i>Api Notizie</i>	VITA ASSOCIATIVA
<i>n.01 del 14.01.2025</i>	<i>pagina 42</i>

DAL 1° GENNAIO 2025 LA FILIERA PRODUTTIVA E COMMERCIALE HORECA HA IL SUO CODICE ATECO

Fasoli (Assohoreca): "Riconoscimento e tutela di un settore cardine del sistema italiano"

Roma, 8 gennaio 2025 – "Grazie alla stretta collaborazione con Istat, siamo riusciti ad ottenere un codice Ateco per le imprese che operano nel commercio all'ingrosso di macchine e attrezzature per bar e ristoranti", dice Luigi Fasoli, presidente di AssoHoReCa - aderente a Confimi Industria - unica associazione italiana che riunisce grossisti, rivenditori e distributori di attrezzature per il settore di hotel, ristorazione e catering.

Nata nel 2021 per rappresentare gli interessi del comparto HoReCa produttivo e commerciale "la nostra associazione ha tra gli obiettivi fondativi proprio l'ottenimento del codice Ateco per la tutela delle aziende italiane della filiera". Conclude Fasoli: "un traguardo che ci consentirà non soltanto di avere finalmente delle garanzie, attuali e future, per l'intero comparto, ma anche di poter usufruire di agevolazioni e incentivi alle imprese del settore".

46.64.51 Commercio all'ingrosso di macchine e attrezzature per ristoranti e bar: inserito nell'elenco dei Codici Ateco 2025 entrato in vigore dal 1° gennaio.

Fonte: Confimi Industria